

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|----|
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI) | » | 12 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 18 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 29 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 34 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 51 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 73 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 75 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 82 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del
Presidente Salvatore CICU.*

La seduta comincia alle 12.10.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renato BALDUZZI, *relatore*, osserva preliminarmente che il provvedimento, complesso ed articolato, va valutato anche considerando l'attuale congiuntura economica e finanziaria, che richiede al Governo e al Parlamento di porre in essere ogni tentativo possibile per cercare di fornire, pur nella ristrettezza dei mezzi e

risorse a disposizione, delle risposte alle tante problematiche economiche e sociali che interessano il Paese. Le caratteristiche formali del provvedimento all'esame e talune sue criticità sembrano a loro volta quasi riflettere questo stato di cose.

Nel richiamare sinteticamente i contenuti del decreto-legge all'esame, ne evidenzia in primo luogo l'eterogeneità, già rilevabile dalla sola lettura del titolo e del preambolo del provvedimento, che fa riferimento a tre distinti ambiti di intervento, non tutti avvinti da un medesimo nesso teleologico. Infatti, mentre si può rinvenire un legame finalistico tra le misure volte a promuovere l'occupazione, la coesione sociale e quelle volte a fronteggiare la crisi economica, non altrettanto può dirsi con riferimento ad alcune misure di carattere finanziario o alle disposizioni volte ad assicurare il rispetto di impegni assunti in sede internazionale e comunitaria, che più opportunamente avrebbero potuto formare oggetto di un distinto provvedimento.

Gli aspetti di eterogeneità del contenuto del decreto-legge risultano poi sensibilmente accresciuti a seguito delle plurime modifiche approvate dal Senato. Sono stati, infatti, introdotti 3 nuovi articoli, a fronte della soppressione di un articolo del testo licenziato dal Consiglio dei ministri,

cui si aggiungono numerosi ulteriori commi e modifiche alle disposizioni in vigore. Esempi emblematici di disposizioni che hanno reso l'ambito di intervento del decreto-legge ancor più frastagliato possono essere ritenuti i commi aggiuntivi all'articolo 11, riguardanti i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori conseguenti al terremoto dell'Abruzzo, le bonifiche ambientali nella valle del Belice, l'esercizio del credito nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, gli interventi di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano, i piani di rientro regionali dai disavanzi sanitari; i debiti delle pubbliche amministrazioni.

Passando poi all'analisi dei contenuti, sotto il profilo delle competenze del Comitato potrebbe osservarsi che il provvedimento rappresenta una sorta di compendio di una serie di criticità ricorrenti nei provvedimenti d'urgenza.

Innanzitutto è possibile, infatti, rinvenire disposizioni che novellano o intervengono in maniera non testuale su testi di recente o addirittura recentissima approvazione, rispondendo così anche all'esigenza di correggere rapidamente difetti e lacunosità di norme appena licenziate, e la cui formulazione risente evidentemente di un non sempre adeguato coordinamento tra i diversi uffici legislativi coinvolti a livello governativo nell'attività di *drafting*; a tali difetti potrebbe ovviarsi svolgendo una più accurata istruttoria preliminare, anche se a parziale discapito della rapidità dei tempi di decisione.

Per quanto riguarda il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni del decreto, segnala la presenza di norme che sono destinate a dispiegare i loro effetti in un momento futuro, e che quindi risultano di dubbia conformità al parametro della immediata applicabilità richiesto dalla legge n. 400 del 1988. Sul piano dei rapporti con le fonti subordinate, vi è poi una disposizione che mira a novellare una precedente norma al fine di qualificare il decreto ministeriale ivi previsto come atto avente « natura non regolamentare ». Si tratta di una qualificazione alla quale il legislatore ricorre

con una certa frequenza per evitare l'allungamento dei tempi connessi agli adempimenti formali e procedurali previsti dalla legge n. 400 del 1988 per l'adozione dei regolamenti. Ricorda, peraltro, che, in relazione a questa prassi, non proprio commendevole, efficacemente descritta dalla dottrina in termini di « fuga dal regolamento », hanno sollevato perplessità sia la Corte costituzionale, sia l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Altro profilo problematico relativo ai rapporti con le fonti subordinate del diritto, e certamente non inedito, è quello rintracciabile all'articolo 2, comma 7, che affida compiti attuativi ad una fonte atipica, vale a dire un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo di un regolamento governativo o ministeriale.

Dopo aver segnalato la presenza di norme meramente descrittive, si sofferma sui commi 2 e 3 dell'articolo 2, che intervengono sulla disciplina concernente l'apprendistato, materia sulla quale da circa un decennio si trascina una *querelle* inerente al riparto di potestà legislativa statale e regionale rispetto alla quale, probabilmente, solo un intervento del legislatore costituzionale potrà risultare dirimente. I citati commi nel prevedere un meccanismo complesso e farraginoso di deroga a norme legislative basate sul concorso di atti di diversa natura, di rango normativo statale e regionale e di indirizzo politico, recano disposizioni che in ogni caso, nella loro attuale formulazione, non sembrano apportare un contributo di chiarezza nel settore.

Fa presente, poi, che la disciplina recata dall'articolo 9, comma 8, incide mediante modifiche non testuali sul contenuto del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, ponendo in tal modo in essere una modalità di produzione legislativa che, come costantemente rilevato dal Comitato, non è funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, poiché una identica disciplina viene ad essere dislocata in atti di diverso rango,

che presentano un differente grado di resistenza a successivi interventi modificativi.

Rileva, infine, che il testo non è immune da difetti sintattici e lessicali, avuto riguardo sia al linguaggio comune che a quello tecnico giuridico, così come presenta sigle non precedute dalla denominazione per esteso. Nel fornire alcuni esempi, sottolinea al contempo come molte delle sviste ed errori, che è dato riscontrare sotto tale aspetto negli atti legislativi, potrebbero essere evitati o ridimensionati, qualora gli uffici legislativi facessero ricorso sistematico alla redazione dell'analisi tecnico-normativa, che purtroppo manca anche con riferimento al provvedimento in esame, senza che peraltro sia fornita alcuna indicazione su eventuali ragioni di esenzione dall'obbligo di redigerla.

Sulla base dei rilievi sopra rappresentati ritiene quindi di formulare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1458 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

gli originari 13 articoli del provvedimento recano – come risulta anche dal preambolo – un complesso di misure di varia natura, teleologicamente orientate al perseguimento di tre distinti obiettivi, solo due dei quali appaiono correlati tra loro:

promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e la coesione sociale;

fronteggiare la particolare congiuntura economica, mediante l'adozione di disposizioni in materia di IVA, interventi urgenti per il sistema produttivo e altre misure ritenute idonee a promuovere gli investimenti;

assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria;

in relazione a tali composite finalità, i suddetti articoli prevedevano specificamente:

a) al Titolo I: norme in materia di incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (articolo 1); misure relative all'apprendistato professionalizzante, ai tirocini formativi e di orientamento, al periodo di utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni, ai tirocini curricolari e in orario extra-curricolare (articolo 2); stanziamenti per le misure relative all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, per progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, nonché per borse di tirocinio formativo per i giovani delle regioni del Mezzogiorno; l'ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale (articolo 2); misure volte a velocizzare le procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione (articolo 4); l'istituzione di una struttura di missione volta ad attuare il programma comunitario « Garanzia per i Giovani » e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga (articolo 5); disposizioni in materia di istruzione e formazione (articolo 6);

b) al Titolo II: modifiche alla disciplina legislativa in materia di contratti di lavoro, tentativo obbligatorio di conciliazione, dimissioni e risoluzione del rapporto, ammortizzatori sociali di settore (articolo 7); l'istituzione nell'ambito del Ministero del lavoro della Banca dati delle politiche attive e passive (articolo 8); disposizioni relative ai profili di responsabilità per trattamenti retributivi e contributi nello svolgimento degli appalti; norme relative alla disciplina sulla rivalutazione degli importi di ammende e sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro; modifiche alla normativa che consente ai contratti collettivi locali di derogare alla legge o ai contratti nazionali; norme relative ai soggetti extracomunitari;

norme sulle assunzioni nelle imprese agricole; modifiche alla disciplina della s.r.l. semplificata; modifiche alla disciplina delle *start-up* innovative (articolo 9); disposizioni in materia di funzionamento della COVIP, competenze dell'INPS, finanziamento e prestazioni dei fondi pensione, requisiti reddituali per la pensione di invalidità (articolo 10);

c) al Titolo III: disposizioni relative al rinvio al 1° ottobre 2013 dell'applicazione dell'incremento dal 21 al 22 per cento di una aliquota IVA, nonché norme sulla destinazione degli utili dei titoli di Stato greci nel portafoglio *Securities Markets Programme* attribuibili all'Italia; l'autorizzazione all'erogazione di contributi in favore del *Chernobyl Shelter Fund* e del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo; modifiche alla disciplina concernente le agevolazioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012; norme relative alla rimozione dei materiali contenenti amianto in talune zone colpite da calamità naturali; disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle regioni a Statuto speciale; disposizioni sull'accertamento del disavanzo relativo al trasporto ferroviario nella regione Campania; l'anticipazione di finanziamenti alle fondazioni lirico sinfoniche; disposizioni sull'incremento dell'acconto IRPEF e IRES 2013 e sull'incremento dell'acconto sugli interessi maturati su conti correnti e depositi; l'assoggettamento delle cosiddette sigarette elettroniche all'imposta di consumo (articolo 11);

gli aspetti di eterogeneità del contenuto del decreto legge, già presenti nel testo originario con particolare riferimento ad alcune disposizioni contenute nel Titolo III, risultano ora sensibilmente accresciuti a seguito delle plurime modifiche approvate dal Senato (sono stati introdotti 3 nuovi articoli a fronte della soppressione di un articolo del testo licenziato dal Consiglio dei ministri, cui si aggiungono numerosi ulteriori commi e modifiche alle disposizioni in vigore); tra le modifiche introdotte al Senato e che contribuiscono a rendere più frastagliato

l'ambito di intervento del decreto-legge si segnalano, a titolo esemplificativo, i commi aggiuntivi all'articolo 11: riguardanti i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori conseguenti al terremoto dell'Abruzzo (comma 11-*bis*); le bonifiche ambientali nella valle del Belice (comma 11-*ter*); l'esercizio del credito nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (comma 11-*quater*); gli interventi di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano (comma 11-*quinquies*); i piani di rientro regionali dai disavanzi sanitari (comma 12-*bis*); i debiti delle pubbliche amministrazioni (commi da 12-*ter* a 12-*septies*);

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

esso, agli articoli 11 e 11-*bis*, interviene su norme di recente approvazione (rispettivamente, il comma 8 dell'articolo 11 novella l'articolo 6-*novies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, introdotto dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71, in materia di detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per eventi sismici, a distanza di tre giorni dalla sua entrata in vigore; il comma 12 dell'articolo 11 introduce, nell'ambito del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l'articolo 3-*ter*; il comma 12-*bis* dell'articolo 11 introduce, nell'ambito dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, il comma 1.1, in materia di piani di rientro regionali dai disavanzi sanitari; l'articolo 11-*bis*, comma 2, novella l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013; sempre lo stesso decreto n. 35 risulta poi oggetto di intervento, ancorché non per via di novellazione, dai commi da 12-*ter* a 12-*septies* dello stesso articolo 11; si realizza così una circostanza che, come già rilevato dal Comitato in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

il decreto-legge contiene altresì disposizioni che appaiono meramente de-

scrittive, in quanto prive di portata innovativa dell'ordinamento, poiché confermano l'applicazione della normativa vigente, oppure sono volte ad enunciare le finalità enucleabili dal preambolo del provvedimento, il contesto nel quale si collocano le norme introdotte o a preannunciarne un loro futuro aggiornamento oppure a dichiarare, in termini programmatici, le misure idonee a fronteggiare le emergenze trattate dal decreto (si vedano, a mero titolo esemplificativo, gli articoli 1, comma 1; 1, comma 22; 2, commi 1, 2 – che così recita «*In considerazione della situazione occupazionale ... che richiede l'adozione di misure volte a restituire all'apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro*» – e 10; 3, commi 1 e 2; 5, comma 1; 8, comma 1); in un caso, all'articolo 9, comma 6, si novella l'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 276 del 2003 al solo fine di mantenere ferma «l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»; in un altro caso, quello dell'articolo 3, comma 2, si proroga ed estende (peraltro in maniera non testuale), l'ambito territoriale di applicazione della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, relativa al «*programma carta acquisti*», che ha fatto seguito al programma «*social card*», dichiarandosi, nell'ultimo periodo del comma, che «*Tale sperimentazione costituisce l'avvio del programma «Promozione dell'inclusione sociale*»;

il provvedimento, all'articolo 2, commi 2 e 3, reca disposizioni volte a consentire la possibilità di derogare a norme legislative, attraverso un meccanismo articolato e tortuoso, che prevede il concorso di atti di diversa natura, di rango normativo statale e regionale e di indirizzo politico, che risultano tra di loro inestricabilmente intrecciati e che riguardano una materia, quella dell'apprendistato, di non univoca qualificazione con riferimento all'articolo 117 della Costituzione; la disposizione, infatti, al comma 2, demanda la disciplina del contratto di ap-

prendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una maggiore uniformità sul territorio nazionale, a *linee guida da adottare in seno alla Conferenza Stato-Regioni*, prevedendo che nell'ambito di queste possano essere adottate disposizioni – i cui contenuti sono puntualmente individuati (obbligatorietà del piano formativo individuale; registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita; imprese multi localizzate) – derogatorie del decreto legislativo n. 167 del 2011; allo stesso tempo, ai sensi del comma 3, le previsioni di cui al comma 2 costituiscono la disciplina direttamente applicabile in caso di mancata adozione delle linee guida, ferma restando, al contempo, «*la possibilità di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni*»;

all'articolo 11, i commi 18, 19, 20 e 21, ove si incrementa la misura degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, si deroga implicitamente all'articolo 3, comma 1, secondo periodo della legge n. 212 del 2000 («*Statuto del contribuente*»), in base al quale «*Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono*»;

il provvedimento reca una disposizione – l'articolo 7, comma 6 – elaborata in forma di concatenazione di richiami normativi, senza alcuna specificazione dell'oggetto cui si riferiscono; si rammenta al riguardo che l'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988, introdotto dall'articolo 3 della legge n. 69 del 2009, pone in capo al Governo l'obbligo di provvedere a che «*ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara*

comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare»; in altri casi, i richiami normativi appaiono formulati in modo generico o impreciso; a titolo esemplificativo: l'articolo 7, comma 5, lettera d), n. 1), estende *in quanto compatibili* l'ambito di applicazione di alcune norme della legge n. 92 del 2012, in materia di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e ai lavoratori impegnati con contratti di associazione in partecipazione;

il decreto-legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, generalmente ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo previgente; difetti di coordinamento si riscontrano, a titolo esemplificativo, invece:

all'articolo 7, comma 3, che incide in maniera non testuale sulla novella, disposta dal precedente comma 2, lettera a), al decreto legislativo n. 276 del 2003;

all'articolo 7, comma 6, ove si differisce in maniera non testuale il termine, scaduto il 31 dicembre 2012, fissato dall'articolo 6, comma 2-bis del decreto-legge n. 216 del 2011;

all'articolo 9, i cui commi 10-bis e 10-ter fanno sistema con l'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

all'articolo 10, il cui comma 3 modifica in maniera non testuale l'articolo 1 del decreto-legge n. 663 del 1979, in materia di gestione delle funzioni di accertamento e riscossione dei contributi sociali di malattia per i marittimi;

all'articolo 11, comma 11-bis, che sembrerebbe una riscrittura dell'articolo 7, comma 6-septies del recente decreto-legge n. 43 del 2013, in materia di pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori

conseguenti al terremoto dell'Abruzzo, senza che risulti chiaro se la nuova disposizione abbia carattere generale o sia riferita al solo Abruzzo;

all'articolo 11, comma 11-quinquies, che estende in maniera non testuale l'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 74 del 2012, relativo alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico degli immobili del borgo storico di Spina (comune di Marsciano), colpito dal sisma del dicembre 2009, oggetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853;

all'articolo 11, comma 12, che introduce l'articolo 3-ter nell'ambito del recente decreto-legge n. 35 del 2013, in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a Statuto speciale, piuttosto che novellare l'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che contiene la disciplina a regime della materia;

all'articolo 11, commi da 12-ter a 12-septies, che intervengono in materia di debiti delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, facendo sistema con l'articolo 7 del recente decreto-legge n. 35 del 2013;

all'articolo 11, il cui comma 18 modifica in maniera non testuale la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fissata dall'articolo 1, comma 301 della legge n. 311 del 2004;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

nel perseguire l'intento complessivo di fronteggiare la particolare congiuntura economica e arginare la grave situazione occupazionale, il provvedimento in esame si caratterizza per la presenza di discipline che talvolta vengono enunciate, ma la cui applicazione risulta subordinata a futuri interventi di riprogrammazione finanziaria (articolo 3, comma 1) o alla decorrenza di un termine (articolo 10, comma 3), oppure sono qualificate come

aventi natura sperimentale, anche in ragione delle attuali disponibilità finanziarie o della necessità di adottare futuri interventi di riordino (articolo 1, comma 1; articolo 2, comma 6, articolo 5, comma 1), oppure come destinate a operare in via provvisoria, nelle more dell'adeguamento di un certo settore dell'ordinamento (articolo 7, comma 6) o sino al verificarsi di un evento futuro, rappresentato dalla realizzazione di un adempimento (articolo 10, comma 1);

il provvedimento reca anche alcune disposizioni (articolo 2, comma 5-*bis*; articolo 5, commi 1 e 4-*bis*; articolo 10, comma 3) che dispiegano i loro effetti a decorrere dal 2014, relativamente alle quali appare dunque dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto; nel caso di cui all'articolo 5, comma 1, tale carattere si manifesta attraverso una sorta di ossimoro, laddove si fissa la decorrenza per la Garanzia per i giovani dal 1° gennaio 2014, « *In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione* » a tale strumento; tale effetto di contraddizione si ripresenta all'articolo 8, comma 1, laddove si richiama la « *immediata attivazione della Garanzia per i giovani* »;

sono altresì presenti nel decreto-legge disposizioni con efficacia retroattiva, che, almeno in alcuni casi, sembrano avere l'intento di legittimare *ex post* situazioni già maturate di fatto. A titolo esemplificativo, si segnalano: l'articolo 5, comma 4-*ter*, che dispone l'equiparazione del trattamento retributivo del personale proveniente dal soppresso Istituto per gli affari sociali al restante personale dell'ISFOL, con decorrenza dal 1° gennaio 2012; l'articolo 7-*bis*, comma 1, relativo alla stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro, che ha ad oggetto la stipulazione di contratti collettivi nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013; l'articolo 7, comma 5, lettera c), numeri 3) e 4), ove si novella l'articolo 3 della legge n. 92 del 2012,

differendo – a distanza di qualche mese – i termini, già scaduti, indicati al comma 14, primo periodo (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, cioè il 18 gennaio 2013) ed al comma 19 (31 marzo 2013);

il decreto-legge (agli articoli 7, comma 2-*bis* e 9, comma 5) contiene due disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica di previgenti norme;

il decreto-legge, all'articolo 7, per effetto del combinato disposto del comma 5, lettera d), n. 2) e del comma 7, fa rivivere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000, atteso che il comma 7 reintroduce la citata lettera a) nella stessa formulazione vigente prima dell'abrogazione operata dall'articolo 3, comma 33, lettera c), n. 1) della legge n. 92 del 2012, mentre la disposizione abrogatrice viene a sua volta abrogata dal comma 5, lettera d), n. 2);

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, all'articolo 7, comma 5, lettera c), n. 5-*bis*), come integrato dal Senato, novella l'articolo 3 della legge n. 92 del 2012 al solo fine di precisare che il decreto ministeriale ivi previsto è di natura « *non regolamentare* »; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come « *un atto statale dalla indefinibile natura giuridica* » e che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012 n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: « *deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di « fuga dal regolamento » (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del*

«Governi possano esercitarsi mediante atti «atipici» di natura non regolamentare»;

sempre in relazione ai rapporti con le fonti subordinate del diritto, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 7, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le modalità attuative del comma 6, il quale istituisce un fondo per le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento; tale circostanza, relativa all'affidamento di compiti attuativi a fonti atipiche, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria e, segnatamente, di un regolamento, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

il provvedimento, all'articolo 9, comma 8, relativo al contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, incide mediante modifiche non testuali su una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integrandosi in tal modo una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 11, ricorre all'uso di una sigla non preceduta dalla denominazione per esteso dell'organo o dell'istituto cui ci si intende

riferire, ancorché la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 14, lettera *b*)), raccomandi di riportare, nella prima citazione dell'ente, organo o istituto, la sua denominazione per esteso;

per quanto riguarda la corretta formulazione lessicale, va segnalato che nel provvedimento sono rinvenibili espressioni e locuzioni imprecise, inusuali o comunque suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-giuridico, se non veri e propri refusi, che sarebbe opportuno sostituire o correggere; ad esempio: all'articolo 3, comma 1, si prevedono misure per favorire «*l'attivazione dei giovani*»; peraltro la lettura di tale comma, anche in forza dell'ampia enunciazione del contesto in cui si colloca, risulta particolarmente faticosa e sintatticamente non corretta: si fa riferimento «*alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione*», anziché disporre che le misure previste dal medesimo comma saranno attivate anche a valere «*sulla rimodulazione*» di tali risorse; all'articolo 3, commi 1-*bis* e 3, si usa il termine «*intesa*» in luogo del termine «*concerto*», in difformità da quanto previsto dalla circolare del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, in base alla quale (paragrafo 4, lettera *p*) si usa «*il termine «concerto» per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)*»; inoltre, al comma 3 si prevede l'*intesa* tra due Ministri (del lavoro e per la coesione territoriale) ed un Ministero; all'articolo 3, comma 1-*bis*, «*si prevede la remunerazione di progetti «a fronte di successo dell'impresa oggetto di tutoraggio»*, senza chiarire in quale modo si misura il «*successo*» dell'impresa oggetto del tutoraggio; all'articolo 5, comma 2, lettera *b*) si prevede la definizione di «*linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale*, per la programmazione degli interventi di politica attiva in materia di occupazione»;

infine, il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si riformolino le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 – che definiscono un complesso e farraginoso meccanismo di deroga di norme legislative, cui concorrono atti di diversa natura, di rango normativo statale e regionale e di indirizzo politico, che risultano tra di loro inestricabilmente intrecciati – prevedendo i diversi livelli di intervento in modo coerente con il sistema delle fonti e del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni;

all'articolo 2, comma 7, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

si sopprima l'articolo 7, comma 5, lettera c), n. 5-bis), che novella alcuni commi che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali al solo fine di specificarne la natura non regolamentare, tenuto conto anche delle affermazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e nella sentenza 4 maggio 2012, n. 9 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa;

si valuti la soppressione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 8, che configura una modifica non testuale su disposizioni normative di rango subordinato alla legge, ovvero la sua riformulazione nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la suddetta disciplina mediante atti aventi la medesima forza;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si riformuli l'articolo 7, comma 6, il cui contenuto si caratterizza esclusivamente per una concatenazione di richiami normativi *muti*, senza cioè alcuna specificazione dell'oggetto cui si riferiscono, in modo da renderlo conforme alle prescrizioni recate dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988 richiamate in premessa.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si valuti la riformulazione delle disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale su previgenti normative, in termini di novella alle medesime;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 11, comma 11-bis, che sembrerebbe operare una riscrittura dell'articolo 7, comma 6-septies del recente decreto-legge n. 43 del 2013, in materia di pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori conseguenti al terremoto dell'Abruzzo, valuti la Commissione di chiarire se la nuova disposizione abbia carattere generale o sia riferita al solo Abruzzo.

Dopo che Salvatore CICU, *presidente*, ha espresso un particolare apprezzamento per l'accuratezza e autorevolezza della relazione svolta dal collega Balduzzi, il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 – Approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*)

12

SEDE REFERENTE

Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 – Approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 1° agosto 2013.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, desidera rilevare come, nel giorno in cui il Presidente della Banca centrale europea invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea a concentrarsi su politiche di sostegno alla crescita, le Commissioni riu-

nite entrino nel vivo dell'esame, in sede referente, di un provvedimento che introduce 864 milioni di nuove imposte, anche attraverso un incremento definitivo della percentuale di acconto ai fini delle imposte sui redditi. Nel segnalare la sua costante contrarietà ad ogni aumento della pressione fiscale, invita le Commissioni a valutare appieno il contenuto del provvedimento, ritenendo che tutti debbano essere consapevoli della gravità di tale scelta.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) dopo aver espresso perplessità sui tempi di esame disponibili per la discussione, che giudica troppo compressi, si sofferma sul merito del provvedimento in esame, che ritiene fortemente criticabile sotto diversi punti di vista. Fa notare, innanzitutto, come esso stanzi risorse quasi esclusivamente per il Sud, abbandonando invece i cittadini del Nord al loro destino – quasi che i problemi economici e occupazionali fossero una problema esclusivo del Mezzogiorno – lamentando inoltre il fatto che le poche risorse messe a disposizione del Nord siano ripartite secondo parametri non del tutto chiari e definiti. Giudica quindi inaccettabile che le misure introdotte per agevolare le assunzioni di giovani

– peraltro sottoposte a vincoli stringenti in ordine ai requisiti, che tendono a premiare i soggetti con un'istruzione inferiore a scapito di tutti gli altri – nonché quelle destinate ad iniziative di autoimprenditorialità o ad interventi di inclusione sociale, siano finanziate con poche risorse, tutte rivolte a favorire esclusivamente il Sud d'Italia.

Ritenuto che il provvedimento sia suscettibile di rilievi di costituzionalità, dal momento che mette in atto una vera e propria forma di discriminazione nei confronti di taluni cittadini del territorio, preannuncia la presentazione, da parte del suo gruppo, di una questione pregiudiziale, tesa a rilevare tali elementi di criticità, nonché la presentazione di diversi emendamenti, volti ad evidenziare anche taluni problemi di natura tecnica e formale che potrebbero, a suo avviso, impedire l'applicazione delle misure individuate.

Ritiene che la strada da seguire per un rilancio economico ed occupazionale sia diversa e riguardi, in particolare, la riduzione del cuneo fiscale: a tale proposito ritiene opportuno concentrarsi soprattutto sulla diminuzione degli oneri contributivi, che gravano in maggior percentuale sui datori di lavoro, individuando nell'eccessivo costo del lavoro il problema cardine da risolvere nell'ambito di qualsiasi manovra tesa al contrasto della disoccupazione. Sotto tale profilo, dichiara che si sarebbe aspettato un intervento più incisivo di modifica della legge Fornero, la quale ha contribuito in maniera esasperata – a suo avviso – ad incrementare gli oneri a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, soprattutto per quanto concerne i costi derivanti dal ricorso ai contratti flessibili. Esprime quindi dubbi sulle misure riguardanti il contrasto al lavoro nero, facendo notare che esse appaiono di dubbia efficacia e rischiano, addirittura, di rendere più difficoltosi i controlli.

Soffermandosi quindi sui profili tributari del provvedimento, ritiene che le misure introdotte in tale ambito siano sbagliate, in quanto, se, da un alto, esse sono tese ad un rinvio dell'aumento dell'ali-

quota IVA del 21 per cento, dall'altro, attraverso uno scorretto effetto di compensazione, determinano un inaccettabile inasprimento fiscale che finirà per danneggiare le imprese, soprattutto quelle più piccole e meno protette, che appaiono sottoposte a misure punitive (come nel caso delle disposizioni in materia di tassazione delle sigarette elettroniche, volte a colpire ingiustamente uno dei pochi settori vitali del circuito produttivo).

In conclusione, chiede al Governo di confrontarsi con la Camera su questi temi, nella prospettiva di modificare il testo del provvedimento nei suoi punti più critici, facendo notare che il suo gruppo non intende dar luogo a pratiche ostruzionistiche tese a rallentare i lavori parlamentari, ma solo dialogare sul merito delle questioni in vista del miglioramento del provvedimento.

Sebastiano BARBANTI (M5S) lamenta prioritariamente come il provvedimento, che dovrà essere esaminato dalla Camera in tempi ristrettissimi, abbia, per l'ennesima volta, carattere disomogeneo, contenendo, tra l'altro, anche misure, riferite a situazioni molto specifiche o addirittura « *ad personam* », che avrebbero dovuto trovare più opportuna collocazione in altri interventi legislativi, evidenziando a tale riguardo come il decreto-legge autorizzi a questi fini stanziamenti aggiuntivi, in una fase in cui appare molto difficile reperire risorse finanziarie, come testimoniato dalla difficoltà registratasi, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 63 del 2013, ad individuare un'adeguata copertura per soli 35 milioni di euro.

Passando quindi ad alcune questioni specifiche, sottolinea come, mentre, da un lato, con la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, si dispone la proroga dell'incremento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento, dall'altro, con altre disposizioni, si incrementa il livello della pressione tributaria, in particolare attraverso un aumento della percentuale di acconto ai fini delle imposte sui redditi. Considera tale scelta del tutto sbagliata, in un momento nel quale sarebbe invece

necessario evitare in ogni modo di gravare ulteriormente sui cittadini e sulle imprese, sia sul piano degli oneri tributari, sia su quegli adempimenti amministrativi. In tale contesto preannuncia che il gruppo del Movimento 5 Stelle presenterà una serie di emendamenti volti a modificare le modalità di copertura degli oneri finanziari determinati dal provvedimento, proponendo di agire più sul versante delle riduzioni di spesa che su quello del prelievo.

Segnala inoltre come il decreto-legge disponga una, seppur modesta, riduzione delle risorse per il finanziamento delle università, in aperta contraddizione con le dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio in occasione del dibattito parlamentare sulla fiducia al Governo, quando egli affermò che il Governo avrebbe puntato al rafforzamento della scuola, dell'università e della ricerca. Invita pertanto i relatori e tutti i componenti delle Commissioni a valutare con attenzione le proposte alternative di copertura che il suo gruppo intende presentare.

Anna GIACOBBE (PD) ritiene che il provvedimento in esame, anche se non risolutivo delle questioni aperte, abbia lo scopo di fronteggiare l'urgenza occupazionale in atto, svolgendo una funzione « ponte » rispetto a misure più incisive e complete che il Governo dovrà adottare in futuro. Più che soffermarsi sulla possibilità di apportare modifiche puntuali al testo in esame, ritiene pertanto utile, in questa sede, avviare un dialogo costruttivo con il Governo, al fine di conoscere il suo orientamento sulle politiche strutturali per il lavoro che intende portare avanti a favore dei giovani. Ritiene necessario, al riguardo, che l'Esecutivo chiarisca se abbia intenzione o meno di stanziare risorse aggiuntive per la riqualificazione professionale dei lavoratori, per il sostegno al reddito, per l'occupazione in generale, garantendo, al contempo, l'attuazione rapida delle misure già previste, facendo notare, in proposito, come le agevolazioni per i lavoratori ultracinquantenni, ad esempio,

siano state da poco attuate dopo un lungo periodo di attesa.

Pur prendendo atto con favore che il provvedimento prevede agevolazioni in vista di un incremento dell'occupazione, nonché talune altre disposizioni volte a favore del lavoro stabile o di un impiego dei giovani, tra le quali cita, come particolarmente significativa, la norma in materia di valorizzazione del servizio civile, ritiene che il dibattito generale svoltosi in Parlamento sulle questioni occupazionali – che ha visto, in particolare, la Commissione Lavoro della Camera impegnata nella discussione sul problema della disoccupazione dei giovani, nell'ambito di una indagine conoscitiva i cui esiti interlocutori hanno già offerto spunti interessanti – abbia evidenziato come i continui interventi normativi (ad esempio, sulle fattispecie flessibili), anche laddove abbiano la forma di incentivi, non siano così decisivi ai fini della creazione di posti di lavoro. Ritiene quindi necessario, a questo punto, che il Governo ricollochi tali importanti disposizioni emergenziali in un contesto di politiche strutturali più adeguate ed esaustive, che garantiscano finalmente un rilancio dell'economia e dell'occupazione, valorizzando e sviluppando gli indirizzi già definiti a livello europeo nell'ambito del programma « Garanzia per i giovani ».

Giorgio AIRAUDO (SEL) preannuncia, innanzitutto, che il suo gruppo presenterà emendamenti al provvedimento, con l'obiettivo di modificarne l'impostazione di fondo, che giudica non condivisibile. Ritiene, infatti, che il decreto – legge rechi numerose criticità, sulle quali appare opportuno confrontarsi in maniera approfondita.

Entrando nel merito delle questioni, esprime forti perplessità sugli articoli 1 e 7, che giudica in contraddizione tra loro, dal momento che, da un lato, intendono incentivare le assunzioni – peraltro secondo modalità giudicate insufficienti – mentre, dall'altro, finiscono per deregolamentare la materia, rendendo più incerto il destino dei lavoratori. Fa peraltro notare

che il testo interviene in maniera sbagliata sulla materia dell'apprendistato, dal momento che, « precarizzando » tale fattispecie contrattuale – che, a suo avviso, dovrebbe, al contrario, rappresentare la principale possibilità di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro – espone i lavoratori al rischio di un abbassamento del livello delle tutele.

Esprime poi dubbi sulle coperture stanziare per gli interventi in oggetto, soffermandosi, in particolare, sulla parte delle risorse riguardanti l'attuazione del programma « Garanzia dei giovani », che ritiene siano definite adeguatamente solo per i mesi iniziali e non anche per quelli successivi.

Dopo aver fatto notare che il provvedimento in esame appare anche suscettibile di rilevi costituzionali sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto, con il rischio di essere impugnato in futuro in sede giurisdizionale, chiede al Governo un confronto serio e costruttivo sulle questioni in discussione, in vista di necessarie modifiche al testo, senza le quali si rischia di peggiorare la situazione occupazionale del Paese.

Fabio LAVAGNO (SEL), in ordine agli aspetti del decreto – legge afferenti alle materie di competenza della Commissione Finanze, si associa alle considerazioni già formulate da alcuni colleghi, relative al fatto che il provvedimento, sebbene sia volto ad evitare l'aumento dell'imposizione fiscale in materia di IVA, rechi l'aumento di altre imposte, vanificando, di fatto, il suo iniziale intento di non gravare ulteriormente sui contribuenti.

In particolare, evidenzia come l'articolo 11 contenga, senza dubbio, le norme più importanti del provvedimento, posticipando dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, nella quale sono ravvisabili le linee della politica fiscale degli ultimi tre Governi. A tale riguardo sottolinea come l'Esecutivo abbia semplicemente rinviato la definitiva soluzione dei problemi relativi all'imposizione fiscale, compen-

sando il mancato aumento dell'IVA con un incremento dal 99 al 100 per cento della misura dell'acconto dell'IRPEF e dal 100 al 101 per cento la misura dell'acconto dell'IRES.

Rileva inoltre come non possa ritenersi condivisibile la norma che consente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano di ricorrere alla leva fiscale ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per far fronte ai pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 35 del 2013.

In tale contesto sottolinea l'esigenza di non ricorrere ad ulteriori incrementi di prelievo e di agire prioritariamente sul lato delle spese, affrontando in termini complessivi la tematica relativa alla revisione delle cosiddette « *tax expenditures* ».

Evidenzia, inoltre, la necessità di compiere una riflessione più approfondita anche sul tema delle cosiddette « sigarette elettroniche ». A tale riguardo manifesta alcune perplessità sulla scelta di intervenire in modo così energico su una materia finora non regolamentata, rilevando come si introduca, anche in questo caso, un aumento dell'imposizione fiscale all'interno di un decreto-legge che era stato emanato allo scopo di prevederne, al contrario, una diminuzione, colpendo oltretutto un settore, quello, appunto, delle sigarette elettroniche, che, allo stato attuale delle conoscenze, determina conseguenze meno dannose per la salute delle sigarette e degli altri prodotti da fumo.

Preannuncia quindi che il suo gruppo presenterà alcune proposte emendative, volte ad individuare coperture finanziarie alternative, ad esempio ricorrendo ad un inasprimento del prelievo erariale unico sui giochi, evidenziando come questo costituisca sicuramente un fenomeno dalle pericolose e negative ripercussioni sociali.

Inoltre, condividendo le osservazioni formulate nella seduta di ieri dal relatore Causi, manifesta la sua preoccupazione in ordine alla previsione, contenuta nel decreto-legge, che per il 2013, secondo cui tutte le residue disponibilità del Fondo

unico dello spettacolo (FUS) sono erogate a favore delle sole fondazioni lirico-sinfoniche. A tale riguardo si domanda, e chiede al Governo, se abbia senso una siffatta politica economica e culturale, la quale non tiene conto delle esigenze degli altri soggetti che si avvalgono dei finanziamenti del predetto FUS e non indica come saranno ripartite tali somme negli anni successivi.

Giovanna MARTELLI (PD) fa notare come il provvedimento, più che risolvere in maniera strutturale le problematiche del mercato del lavoro, intenda fronteggiare l'emergenza occupazionale, introducendo misure che appaiono propedeutiche rispetto a interventi che l'Esecutivo dovrà assumere in futuro, soprattutto nell'ambito dell'attuazione del programma « Garanzia per i giovani ».

Dopo aver rilevato come tali misure di incentivo all'occupazione debbano essere quindi inquadrare in tale contesto emergenziale, si sofferma sull'articolo 7-bis del decreto-legge, in materia di stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro, chiedendo al Governo di vigilare circa la corretta applicazione di tale disposizione, garantendo un attento monitoraggio sugli effetti prodotti da tale normativa sul sistema delle imprese.

Gessica ROSTELLATO (M5S) giudica il provvedimento in esame fortemente deludente, dal momento che, oltre ad apparire inefficace dal punto di vista della sua capacità di generare lavoro, introduce inaccettabili discriminazioni tra categorie di lavoratori, ingiustamente penalizzati per fasce di età o per aree territoriali. Fa notare, infatti, come il provvedimento — che peraltro prevede incentivi sottoposti a vincoli temporali troppo stringenti, forse nell'illusoria presunzione che la crisi possa risolvere entro breve tempo — tenda a favorire solo i giovani delle zone del Mezzogiorno, dimenticando, a suo avviso, che l'attuale crisi coinvolge tutte le aree del Paese in eguale misura, incidendo negativamente anche sui lavoratori più anziani ad esempio i quarantenni e i cinquantenni.

Fa presente, peraltro, che il decreto — legge, nel ripartire in maniera iniqua le risorse tra le regioni, interviene a complicare il quadro normativo delle agevolazioni, dando luogo ad inutili sovrapposizioni applicative, soprattutto per quanto concerne gli incentivi per i giovani, laddove sarebbe stato più corretto, a suo avviso, intervenire sui benefici già previsti per l'apprendistato, migliorandone la disciplina, con la conseguenza di destinare le risorse aggiuntive al sostegno dei lavoratori meno giovani.

Segnala inoltre come il provvedimento, peraltro peggiorato dall'esame presso il Senato, intervenga ad appesantire il carico di oneri burocratici a danno delle imprese, che ritiene saranno sottoposte ad un grado di maggiore incertezza in ordine alla scelta se assumere o meno. Osserva, quindi, come l'intervento legislativo appaia inidoneo ad incrementare l'occupazione, per la quale ritiene sia decisivo, piuttosto, porre le condizioni di una ripresa dello sviluppo economico, senza il quale nessuna agevolazione normativa potrà mai avere efficacia.

Dopo aver espresse forti perplessità sull'articolo 5, in particolare per quanto riguarda la riorganizzazione dei centri per l'impiego, nonché sull'articolo 7, nella parte in cui snatura, a suo avviso, l'originaria impostazione del *voucher*, inteso come strumento di impiego occasionale, manifesta una convinta contrarietà al provvedimento nel suo complesso, che, a suo avviso, rischia di minare le basi della coesione sociale, attraverso misure discriminatorie ed ingiuste, adottate sulla base di assurdi parametri anagrafici e territoriali.

Cristina BARGERÒ (PD), in riferimento ai rilievi, emersi nel corso del dibattito, circa le modalità di copertura della norma, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge, che dispone la proroga dell'incremento dell'aliquota IVA del 21 per cento al 22 per cento, evidenzia come l'aumento, disposto dal provvedimento a copertura dei circa 860 milioni di euro di minori entrate determinate da tale pro-

roga, delle percentuali di acconto ai fini delle imposte sui redditi, abbia natura meramente di cassa. Ritiene, pertanto, che occorrerà lavorare ulteriormente, con ulteriori provvedimenti legislativi, per rendere permanenti la misura volta a scongiurare l'innalzamento dell'aliquota IVA e le relative coperture, operando attraverso una revisione delle spese fiscali.

Francesco RIBAUDO (PD), in merito alle considerazioni svolte dalla deputata Rostellato, evidenzia come, negli ultimi anni, le regioni del Nord abbiano ricevuto risorse di gran lunga maggiori rispetto a quelle del Sud, che attualmente vivono un momento drammatico di crisi economica ed occupazionale. Ritiene quindi del tutto sbagliato avviare un'inutile « guerra tra poveri », ricordando come il provvedimento attenga solo a specifici aspetti legati all'occupazione, in particolare quella giovanile, e ad alcune misure finanziarie, e come, pertanto, non sia questa la sede per affrontare e risolvere tutti i problemi economici del Paese, sottolineando tuttavia come, senza il decollo dell'economia del Mezzogiorno, sarà, in ogni caso, impossibile la ripresa dell'intero sistema economico italiano.

Walter RIZZETTO (M5S), ricollegandosi a talune considerazioni svolte dalla deputata Rostellato, fa presente che il suo

gruppo non intende alimentare conflittualità di stampo federalista tra lavoratori del Nord e del Sud, né tanto meno sollevare questioni di dispute generazionali tra giovani e meno giovani, ma semplicemente porre all'attenzione del Parlamento che la crisi economica riguarda tutti – nessuno escluso – richiedendo, per tale ragione, un'equa ripartizione delle risorse e degli interventi. Soffermandosi, in particolare, sulla questione Nord-Sud, fa notare come, nella presente congiuntura economica, non esistano aree più o meno in crisi, ma come tutto il territorio nazionale sia esposto a fenomeni di depressione economica e di disagio sociale, che devono essere conosciuti, approfonditi e affrontati dalle forze politiche allo stesso modo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, come già convenuto in precedenza, avverte che l'esame preliminare è concluso nella seduta odierna, fatta salva la possibilità, per i deputati che lo ritenessero, di poter intervenire ancora sul complesso del provvedimento nella prossima seduta, in sede di discussione delle proposte emendative.

Rinvia quindi ad una seduta da convocare nella giornata di lunedì prossimo il seguito dell'esame, ricordando che il termine di presentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 12 di oggi.

La seduta termina alle 10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Nuovo testo C. 925 Costa ed abb. (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 18

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 24

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 19

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 19

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni*) 27

Sui lavori della Commissione 22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (*Seguito dell'esame e conclusione*) 22

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Nuovo testo C. 925 Costa ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° agosto 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*). Preso atto che non vi sono richieste di intervento sulla proposta di parere, la pone in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 9.25, riprende alle 10.05.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.**Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, considerato che la nuova proposta di parere sul provvedimento in esame non è ancora interamente definita, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata nella pausa dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 10.10.**SEDE CONSULTIVA**

Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 13.**Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.****Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana di oggi.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*), precisando che la stessa rappresenta una riformulazione della sua precedente proposta di parere, depositata ieri.

Emanuele FIANO (PD) dichiara che il suo voto sulla proposta di parere della relatrice sarà favorevole, ma sottolinea che sarà dato non senza remore e in modo sofferto.

Ricorda infatti che l'articolo 3 della legge Reale (n. 654 del 1975) punisce, tra

l'altro, chi « istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ». La proposta di legge in esame modifica la legge Reale punendo nello stesso modo anche chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione « fondati sull'omofobia o transfobia ». La proposta di parere della relatrice pone come condizione che si modifichi la legge Reale nel senso di prevedere che la pena sia inflitta nel caso in cui « apertamente » si istighi a commettere o si commettano atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull'omofobia o transfobia. L'aggiunta dell'avverbio « apertamente » nella descrizione della fattispecie di reato si prefigge di circoscrivere la condotta penalmente rilevante, cioè l'istigazione a commettere atti di discriminazione, distinguendola dalla libera espressione del pensiero, e quindi a salvaguardare la libertà di manifestazione delle proprie idee.

Ciò premesso, rileva che il confine tra la legittima espressione del proprio pensiero e l'istigazione alla discriminazione è molto sottile, come ha avuto personalmente modo di sperimentare in occasione di procedimenti penali contro soggetti autori di gravi atti di discriminazione contro lui e la sua famiglia: procedimenti nei quali il giudice ha dovuto, alla fine, dopo un percorso di argomentazione non semplice, concludere che non si era in presenza di manifestazione di idee, ma appunto di atti discriminatori e di incitazione alla discriminazione.

Poiché l'avverbio « apertamente » rischia di estendere la tutela della libertà di pensiero a scapito di quella contro la discriminazione, avrebbe preferito che la questione – che a suo avviso è una questione di merito penalistica, più che una questione di costituzionalità – fosse quanto meno posta alla Commissione di merito sotto forma di osservazione, anziché di condizione. Prende comunque atto del fatto che non esistevano i presupposti in tal senso.

Mariastella GELMINI (PdL) osserva che il testo si limita a modificare la legge Reale, così come modificata dalla legge

Mancino, con riferimento unicamente alla parte che riguarda gli atti di discriminazione e l'istigazione agli atti di discriminazione e di violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia, e non la condotta di chi propaganda idee fondate sull'omofobia o transfobia. L'obiettivo quindi deve essere quello di formulare una fattispecie penale che punisca unicamente gli atti discriminatori e violenti ovvero di istigazione a tali atti.

Occorre però riflettere attentamente sulla necessità non solo di specificare la condotta di « istigazione », per rendere la fattispecie penale determinata e tassativa (articoli 25 e 27 della Costituzione), ma anche concentrarsi sulla questione della tutela della libertà di pensiero (articolo 21 della Costituzione) verificando che la soluzione adottata non sia in alcun modo contraria a tale principio. Deve essere quindi evidente che la nuova fattispecie penale non si applichi alle idee diffuse nell'ambito educativo, didattico, accademico, scientifico letterario e così via. È corretto altresì riflettere sul rispetto del principio di uguaglianza, proprio per evitare di creare una fattispecie penale che produca una sorta di « discriminazione al contrario » e, quindi, una situazione differenziata dal punto di vista della legislazione che potrebbe essere contraria all'articolo 3 della Costituzione.

Va inoltre rilevato che esiste già nel nostro ordinamento un'aggravante per « motivi abietti e futili » a cui in sostanza il giudice può riferirsi nel caso di reati commessi per motivi di discriminazione nei confronti di omosessuali e transessuali. Ultima criticità: diventa complicato ricostruire delle « motivazioni » che abbiano per oggetto moventi interiori, il cui accertamento obiettivo appare alquanto difficoltoso. C'è il rischio infatti di presumere l'aver agito « per motivi di omofobia e transfobia » ogni volta che la condotta illecita abbia interessato, comunque, soggetti di cui siano note l'omosessualità o la transessualità, introducendo una vera e propria inversione dell'onere probatorio.

Renato BALDUZZI (SCpI) fa presente, che essendo stato richiesto nella giornata di ieri in modo informale di un contributo alla stesura della proposta di parere, ha ritenuto di dare tale contributo proprio alla luce dell'esigenza di assicurare il rispetto della Costituzione. A suo avviso, la questione dell'avverbio è infatti una questione di costituzionalità e quindi di competenza della I Commissione.

Ciò premesso, dichiara di apprezzare molto l'intervento del deputato Fiano, ritenendo raro che chi sia stato vittima di discriminazioni sappia mantenere l'equilibrio di valutazione di cui lui ha dato prova.

Rosy BINDI (PD), premesso di condividere integralmente l'intervento del deputato Fiano, osserva che gli avverbi nelle descrizioni delle fattispecie penali possono essere anche il pretesto o la giustificazione, per il magistrato, per non fare giustizia. Se l'inserimento dell'avverbio « apertamente » nella descrizione della condotta che costituisce reato deve servire a tenere distinti gli atti di incitazione alla discriminazione dalle manifestazioni legittime del proprio pensiero, sarebbe, a suo parere, più corretto introdurre una formulazione più circostanziata, per esempio scrivendo che non costituiscono reato di istigazione le libere manifestazioni di pensiero che siano espressione del pluralismo. In ogni caso, nell'augurarsi che l'intento e l'effetto della modifica legislativa proposta dal parere sia quella che si afferma dover essere, dichiara che il suo voto sarà favorevole unicamente in questa ottica interpretativa.

Federica DIENI (M5S), rilevato che l'avverbio « apertamente » circoscrive e restringe la condotta passibile di pena, dichiara l'astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di parere.

Nazzareno PILOZZI (SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, in quanto l'aggiunta dell'avverbio « apertamente » nella descrizione della fattispecie penale rischia di vanificare la legge, il cui obiettivo è quello di difendere da atti di discriminazione oggettivamente gravi per-

sone che hanno un diverso orientamento sessuale e che si trovano oggi nelle condizioni di non poter manifestare liberamente tale orientamento.

Barbara POLLASTRINI (PD), premesso di condividere gli interventi dei deputati Fiano e Bindi, sottolinea che il suo gruppo ha chiesto tempo per valutare la proposta di parere della relatrice presentata ieri perché è consapevole che si sta intervenendo su un tema di grande delicatezza. Sottolinea che l'obiettivo della proposta di legge è quello di estendere al massimo la tutela della dignità della persona e la cultura del rispetto e dell'uguaglianza. Ciò è particolarmente importante oggi, quando si registra una fase regressiva, con ritorno di atti di discriminazione anche a livelli istituzionali per il colore della pelle o per l'orientamento sessuale. Per questo, nel confermare che il voto favorevole sulla proposta della relatrice è un voto sofferto, dichiara che il suo gruppo vigilerà per verificare che la volontà effettiva dell'Aula sia quella di approvare celermente la legge e di estendere le tutele contro le discriminazioni.

Riccardo FRACCARO (M5S) dichiara sconcerto per gli interventi testé svolti dai colleghi Fraccaro e Bindi.

Riguardo all'intervento del collega Fiano, del quale ha stima e rispetto per la sua esperienza e per il suo passato, ritiene incomprensibile quanto da lui detto – che sostanzialmente si è dichiarato non d'accordo sulla proposta di parere della relatrice ma ha preannunciato di votare ugualmente a favore della stessa – tanto più rispetto a temi di grande rilievo e sensibilità sociale come quello in discussione.

Anche riguardo all'intervento della collega Bindi esprime sconcerto in quanto la stessa ha espresso un forte dubbio rispetto alle intenzioni della proposta di parere preannunciando egualmente il suo voto favorevole, accantonando un dubbio pur di fare un favore a questa maggioranza.

Ritiene che in Assemblea vada portato un testo su cui vi sia piena convinzione da parte della maggioranza che lo vota, almeno su temi di tale rilevanza.

Rosy BINDI (PD) fa presente che su questo argomento non vi sono vincoli di maggioranza, non essendo oltretutto parte del programma di governo. Da parte sua, pur essendo sostenitrice del bipolarismo, è invece contraria al bipolarismo etico, che la spaventa.

Sul tema in esame, è importante assicurarsi che venga distinto l'atto e le parole dalla libera espressione delle idee. A suo avviso è importante poter esprimere liberamente la propria idea ma avere al contempo una legge che tuteli rispetto a comportamenti di omofobia. Conferma comunque che sarà « sentinella » di quanto sarà deciso.

Emanuele FIANO (PD) ringrazia i colleghi Balduzzi e Fraccaro per le parole di stima espresse nei suoi confronti ed intende svolgere alcune precisazioni rispetto a quanto evidenziato.

Nel proprio intervento ha precisato che non avrebbe votato a favore qualora nella proposta di parere fosse stata prevista come condizione l'osservazione contenuta alla lettera b), considerato che il tema dell'aggravante è stato a lungo dibattuto presso la II Commissione.

Ha inoltre evidenziato che su questi temi di carattere etico non vi è alcun vincolo di maggioranza e ritiene importante che il testo giunga alla discussione dell'Assemblea, ricordando di essere tra i firmatari delle proposte di legge abbinata.

Personalmente ritiene poi – anche sulla base della sua esperienza personale – che le previsioni « apertamente istiga » o « istiga » restino comunque all'interno della cornice della discrezionalità del giudice.

Dichiara comunque anch'egli che sarà « sentinella » di quanto sarà deciso.

Renato BALDUZZI (SCpI) fa presente di aver dato il proprio contributo per la definizione della proposta di parere, dopo che gli è stato chiesto, tenendo conto della particolare delicatezza della materia, in cui occorre conciliare principi costituzionali di eguale importanza tra loro. Non era dunque una questione di trovare un

compromesso ma di rispetto della posizione di ciascuno e delle diverse esigenze presenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che nella scorsa legislatura ha avuto vari punti di riferimento, tra cui il presidente Bindi, autorevole Vicepresidente della Camera, che si sente onorato oggi di rassicurare riguardo al fatto che l'unico sforzo è quello di dare certezza ad una fattispecie penale, distinguendo nettamente l'opinione dall'istigazione, trattandosi di condotte completamente diverse. Non vi è altra esigenza che quella di dare a ciascuna condotta la pena che merita evitando dubbi interpretativi.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ringrazia tutti i colleghi che sono intervenuti così da pervenire alla formulazione di un parere condiviso. Ringrazia in particolare il collega Fiano per il proprio intervento e la collega Gelmini che ha espresso la posizione del suo gruppo esprimendo particolare attenzione rispetto all'articolo 21 della Costituzione. Ringrazia il presidente Sisto per l'ulteriore chiarimento fornito e si associa nel rassicurare che l'intenzione è quella di distinguere tra opinione ed istigazione. Ringrazia infine la collega Pollastrini per il lavoro fatto.

Le dispiace che il collega Fraccaro abbia espresso sfiducia verso l'istituzione, sottolineando come sia molto importante che il parere in esame metta insieme posizione tra loro diverse.

Ricorda di aver fatto, insieme ad altre colleghe, battaglie importanti per la difesa dei diritti civili e delle donne e ringrazia tutti per il contributo fornito.

Riccardo FRACCARO (M5S) ribadisce la propria sfiducia che ritiene confermata da alcuni elementi. Ritiene infatti giusta la preoccupazione riguardo al rispetto del principio di tassatività della fattispecie penale ma si chiede allora per quali ragioni non sia stato affrontato quanto rilevato da molte associazioni, che hanno lamentato la mancanza di una definizione nell'ordinamento di « omofobia » e « transfobia ».

Rileva come vi sia la volontà, in una parte del Partito democratico, di trovare la mediazione tra posizioni diverse ma allora andrebbe cercato un accordo anche con le minoranze.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Laura RAVETTO (PdL) chiede che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, siano definiti i tempi di esame dell'atto del Governo n. 16, di cui è relatrice.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Venerdì 2 agosto 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 16.35.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° agosto 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che ieri – su richiesta dei relatori e con il consenso della maggioranza dei gruppi espresso in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – ha scritto alla Presidente della Camera per chiedere a lei e alla Conferenza dei presidenti di gruppo il rinvio della discussione del provvedimento a martedì 6 agosto, per dare modo ai relatori di poter approfondire le questioni poste dai numerosi emendamenti presentati al disegno di legge del Governo, che la Commissione ha adottato come testo base.

Comunica che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha confermato l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea alle ore 17 di oggi.

In considerazione di quanto sopra esposto, ritiene che non vi siano le condizioni per esaminare e votare gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati. Pertanto la Commissione potrebbe confermare la scelta del disegno di legge del Governo come testo di riferimento e riferire sull'esito dei lavori della Commissione. Ciò allo scopo di consentire la discussione senza ritardo del provvedimento in Assemblea. A tal fine tutte le proposte emendative presentate in Commissione potrebbero essere considerate ripresentate in Aula, previa comunicazione scritta dei rappresentanti di gruppo.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiede se la Commissione debba votare sul testo del Governo.

Ettore ROSATO (PD) chiede se il regolamento vieti di deliberare il conferimento del mandato al relatore sul testo base.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, precisa che il disegno di legge del Governo è già stato adottato come testo base e che, deliberando il conferimento ai relatori di un mandato a riferire favorevolmente su di esso, la Commissione in un certo senso accoglierebbe il testo del Governo come

testo conclusivo dell'esame in sede referente, laddove l'esame in sede referente non si è concluso, non essendo stato possibile, per le ragioni che si conoscono, esaminare gli emendamenti presentati, la cui discussione è rinviata all'Aula. Ciò premesso, il regolamento non vieta il conferimento del mandato in assenza dell'esame degli emendamenti, restando nella piena libertà della Commissione di decidere se conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente sul testo oppure incaricare il presidente di spiegare all'Aula le ragioni per le quali la Commissione non ha concluso l'esame.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) dichiara che il suo gruppo è a favore della proposta del presidente di riferire all'Assemblea sull'esito dei lavori senza che la Commissione conferisca un mandato ai relatori sul disegno di legge del Governo. Sottolinea che il voto favorevole è espresso in quanto si tratta di un passaggio meramente tecnico, volto a regolare il passaggio del provvedimento in Assemblea, e ribadisce che il suo gruppo è contrario al disegno di legge del Governo. Conclude dando atto ai relatori del lavoro svolto per l'esame degli emendamenti.

Danilo TONINELLI (M5S) dichiara che il suo gruppo è favorevole alla proposta del presidente come pure ad altre soluzioni che permettano di portare il provvedimento in Assemblea quanto prima.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, Emanuele FIANO (PD), relatore, e Renato BALDUZZI (SCpI) dichiarano che i rispettivi gruppi sono favorevoli alla proposta del presidente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, preso atto dell'orientamento dei gruppi, comunica che riferirà all'Assemblea sull'esito dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle 17.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. (Nuovo testo C. 925 Costa ed abb.).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 925 Costa, recante « Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante »,

preso atto che:

il titolo del provvedimento, in merito alla diffamazione a mezzo stampa, si riferisce anche ad altri mezzi di diffusione delle opinioni;

nel testo dell'articolo 1 non risultano previsioni espresse riferite ai c.d. blog, taluni dei quali, tuttavia, da un punto di vista sostanziale, hanno talvolta una portata comunicativa analoga a quella dei mezzi di informazione disciplinati dallo stesso articolo 1 con la conseguenza che i relativi effetti dovrebbero essere oggetto di considerazione nell'ambito del bilanciamento tra l'interesse del pubblico ad essere informato e l'interesse della persona, fisica o giuridica, a non essere lesa nella sua identità personale;

verificato che:

ad una valutazione del testo sotto il profilo del temperamento dell'interesse alla tutela della persona offesa dal reato e di quello alla ragionevole durata dei procedimenti, tenendo anche conto delle esigenze deflattive del contenzioso, non risultano adottate soluzioni normative con effetti estintivi dei procedimenti in caso di

offerta risarcitoria da parte del soggetto attivo del reato valutata congrua dall'autorità procedente;

considerato che:

l'articolo 1, comma 01, estende l'applicazione della legge n. 47 del 1948 alle testate giornalistiche on-line senza richiamare l'estensione alle trasmissioni radiotelevisive, in merito alle quali, tuttavia, sono previste specifiche disposizioni dallo stesso articolo 1, comma 1, lettera *b*);

l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), in base a previsioni introdotte dal Senato, modifica l'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, inserendo, dopo il quarto comma, un comma, che prevede, per la stampa non periodica, a richiesta dell'offeso, che l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale (editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile) provvedono alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, soltanto « in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale »;

pertanto, nel caso in cui non vi sia ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e l'autore dello scritto

o gli altri soggetti responsabili non abbiano un proprio sito ufficiale, non è prevista un'ipotesi alternativa di pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche a richiesta dell'offeso;

l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), nel prevedere la facoltà dell'autore dell'offesa di avvalersi della procedura di rettifica, non stabilisce, tuttavia, oneri di informazione nei suoi confronti a carico del direttore responsabile del giornale o del periodico o del responsabile della trasmissione che gli consentano di venire a conoscenza della presentazione di istanza di rettifica da parte del soggetto offeso;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, inserendo, dopo il terzo comma, un nuovo comma che prevede che « Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni »;

il richiamo all'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione sembra doversi correttamente sostituire con l'articolo 32-*quinquies* che, tuttavia, prevede modalità di rettifica per le trasmissioni radiotelevisive che appaiono formulate soprattutto per trasmissioni quotidiane, difficilmente riferibili a trasmissioni di diversa periodicità o *una tantum*;

valutato che:

l'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 11-*bis*, prevede che, in sede di determinazione del danno, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della rettifica;

tuttavia, lo stesso articolo, comma 4, capoverso articolo 13, comma 3, stabilisce la non punibilità dell'autore dell'offesa se provvede alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche, senza far salva la responsabilità civile dell'autore dell'offesa, responsabilità in relazione alla

quale, nel giudizio civile, dovrà tenersi conto, ai sensi del citato articolo 11, dell'effetto riparatore della rettifica;

l'articolo 1, comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, prevede una pena per la diffamazione a mezzo stampa, senza disporre per la diffamazione effettuata con il mezzo radiotelevisivo;

l'articolo 2, comma 3, sostituisce il vigente articolo 595 del codice penale, con una formulazione nella quale non trovano espresso riferimento le fattispecie sottese alla vigente formulazione riferita a « qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 01, si estenda l'applicazione della legge n. 47 del 1948, già prevista per le testate giornalistiche on-line, anche alle trasmissioni radiotelevisive per le quali sono previste specifiche disposizioni dallo stesso articolo 1, comma 1, lettera *b*);

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), si preveda la possibilità di pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche, a richiesta dell'offeso, anche nel caso in cui non vi sia ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e l'autore dello scritto o gli altri soggetti responsabili non abbiano un proprio sito ufficiale;

3) all'articolo 1, comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, si estendano le previsioni ivi previste anche alla diffamazione commessa con il mezzo radiotelevisivo;

e con le seguenti osservazioni:

a) si consideri l'opportunità di prevedere al titolo del provvedimento, ove ci si riferisce ad altri mezzi di diffusione delle opinioni, anche un richiamo ai mezzi di comunicazione;

b) si valuti l'opportunità di opzioni normative ad effetto deflattivo che puntino alla chiusura dei procedimenti per effetto di offerta risarcitoria da parte del soggetto attivo del reato valutata congrua dall'autorità procedente;

c) parimenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, all'articolo 32-*quinquies* anziché all'articolo 32 e di prevedere la possibilità di trasmissione di rettifiche anche nel caso di trasmissioni radiotelevisive non periodiche o con periodicità non quotidiana;

d) all'articolo 1, comma 4, capoverso articolo 13, si consideri l'opportunità di

stabilire, al comma 3, una esplicita clausola diretta a far salva la responsabilità civile dell'autore dell'offesa, responsabilità in relazione alla quale, nel giudizio civile, dovrà tenersi conto, ai sensi del citato articolo 11, dell'effetto riparatore della rettifica;

e) all'articolo 2, comma 3, che sostituisce il vigente articolo 595 del codice penale, si valuti se la formulazione adottata abbia una portata normativa idonea a comprendere anche le fattispecie aggravate indicate nel vigente terzo comma che fa riferimento a « qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico ».

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.**

**PROPOSTA DI PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONE
E OSSERVAZIONI**

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 245 Scalfarotto ed abbinate, come modificato dagli emendamenti approvati, recante « Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia »,

rilevato come quanto previsto dal testo vada valutato con ponderazione e attenzione, tenendo conto in particolare di quanto sancito dagli articoli 3, 21, 25 e 27 della Costituzione,

evidenziato in particolare come vada valutato il rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale poiché gli elementi previsti dal testo sono suscettibili di ricomprendere situazioni ampie e indeterminate e si fondano su situazioni e scelte soggettive – anziché su posizioni oggettive – attenendo alla sfera individuale della persona e con carattere potenzialmente mutevole nel tempo e quindi di difficile verifica,

tenuto conto che quanto stabilito dal testo potrebbe prefigurare una situazione normativamente differenziata rispetto ad altre situazioni analogamente meritevoli di tutela, in cui si commettono delitti contro la persona in ragione delle condizioni personali, così violando il principio di uguaglianza e la giurisprudenza delle Corti europee,

evidenziata altresì la necessità di assicurare il rispetto del principio di libertà di espressione di cui all'articolo 21 della

Costituzione evitando il rischio in particolare di scivolare sul delicato territorio dei reati di opinione e di introdurre nell'ordinamento illegittime violazioni delle libertà di manifestazione del pensiero, anche perché potrebbe risultare alquanto difficoltoso sul piano probatorio ricostruire i motivi che hanno determinato l'agire,

rilevato altresì come gli elementi previsti dal testo, avendo per oggetto moventi interiori il cui accertamento obiettivo non è univoco possono dar luogo alla presunzione di sussistenza ogni volta che la condotta illecita interessi soggetti di cui siano note l'omosessualità o la transessualità, e così introdurre una vera e propria inversione dell'onere probatorio,

rilevato che conseguentemente, al fine del rispetto del principio di determinatezza e di tassatività delle norme incriminatrici (articoli 25 e 27 della Costituzione), risulta necessario richiedere che la condotta di istigazione sia esplicitata, non potendosi mai dedurla dalla opinione espressa (pure se rilevante ai sensi dell'articolo 595 del codice penale),

rilevato infine che, gli elementi in questione consentono, come introdotti nel sistema vigente, di ricorrere alla applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 1 del codice penale, così efficacemente completando l'apparato sanzionatorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) valutato con attenzione e ponderazione quanto stabilito dal testo in esame, tenendo conto di quanto evidenziato in premessa, con particolare riguardo al rispetto degli articoli 3, 21, 25 e 27 della Costituzione, relativamente alla necessità di dettagliare e specificare la condotta di istigazione, quale elemento discretivo della semplice opinione:

a) all'articolo 1, comma 1, prima della lettera *a)*, sia aggiunta la seguente:

0a) al comma 1, alle lettere *a)* e *b)*, le parole: « istiga a commettere o commette » sono sostituite con le seguenti: « apertamente istiga a commettere o commette »;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *b)*, sia aggiunta la seguente:

b-bis) al comma 3, le parole: « l'incitamento » sono sostituite dalle seguenti: « l'aperto incitamento »;

e con le seguenti osservazioni:

a) si tenga conto che quanto stabilito dal testo potrebbe prefigurare una situazione normativamente differenziata rispetto ad altre situazioni analogamente meritevoli di tutela, in cui si commettono delitti contro la persona in ragione delle condizioni personali, così violando il principio di uguaglianza e la giurisprudenza delle Corti europee;

b) in tale percorso, si tenga conto dell'applicabilità agli elementi introdotti dell'aggravante generale « motivi abietti o futili » di cui all'articolo 61, n. 1, del codice penale.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 29 |
| ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>) | 33 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 30 |
|--|----|

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|---|----|
| DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. Emendamenti C. 1417-A ... | 32 |
|---|----|

SEDE REFERENTE

Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che i provvedimenti in titolo sono iscritti nel Calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 5 agosto prossimo. Avverte che la V Commissione ha espresso il nulla osta, mentre la VII Commissione ha espresso un parere favorevole con condizioni e un'osservazione. Avverte quindi che i relatori hanno presentato l'emendamento 1.100 volto a recepire le condizioni di cui ai numeri 1), 2) 3 e 5) del parere della VII Commissione (*vedi allegato*).

Simona Flavia MALPEZZI (PD) fa presente come il parere in questione sia stato largamente condiviso dalla VII Commissione, della quale fa parte, e invita la Commissione Giustizia a prendere in considerazione anche la condizione di cui al numero 4) e l'osservazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura che gli ulteriori rilievi della VII Commissione potranno essere esaminati e approfonditi in vista dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 dei relatori (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la I Commissione ha appena espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni. Osserva come molti dei rilievi espressi dalla Commissione Affari Costituzionali siano analoghi a quelli della VII Commissione e possano quindi ritenersi sostanzialmente recepiti con l'approvazione dell'emendamento 1.100 dei relatori, mentre gli altri rilievi potranno essere approfonditi in vista dell'esame in Assemblea.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, ritiene che debba essere valutata attentamente l'osservazione di cui alla lettera d) del parere della I Commissione.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI ritiene opportuno un supplemento di riflessione, in vista dell'esame in Assemblea, sui rilievi espressi in sede consultiva dalle Commissioni I e VII e non recepiti dalla Commissione Giustizia.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Costa e Verini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Venerdì 2 agosto 2013 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 5 agosto prossimo. Avverte, quindi, che la I Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione ed osservazioni.

Ricorda come il testo approvato dalla Commissione Giustizia sia volto a modificare l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e comma 3, della legge Reale, così come modificata dalla legge Mancino, ampliando le ipotesi discriminatorie e di violenza ivi previste – fatta eccezione per la fattispecie relativa alla propaganda di idee – al caso in cui la condotta sia motivata da omofobia o transfobia.

Rileva come la condizione apposta al predetto parere, dettata dalla « necessità di dettagliare e specificare la condotta di istigazione, quale elemento discretivo della semplice opinione » sia volta a precisare che l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione di cui al citato comma 1, lettere a) e b), debba avvenire « apertamente » e che vi debba essere un « aperto » incitamento alla discriminazione o alla violenza perché sia integrata la fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge Reale-Mancino.

Osserva come, recependo la condizione della I Commissione, si introdurrebbero ulteriori elementi di qualificazione della condotta, che produrrebbero l'effetto di ridurre l'ambito di applicazione della legge Reale-Mancino: non solo quando le ipotesi discriminatorie e di violenza previste dall'articolo 3 siano motivate da omofobia o transfobia, ma anche quando esse siano dovute a motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Si aprirebbe, quindi, un tema completamente

nuovo, che non attiene più all'estensione dell'articolo 3 della legge Reale-Mancino alle ipotesi di omofobia e transfobia, bensì alla riduzione dell'ambito di applicazione dell'articolo 3 nel suo complesso.

Tale riduzione dell'ambito di applicazione, come già chiarito, sarebbe reso necessario dall'esigenza di distinguere la condotta di istigazione dall'espressione di un'opinione. A tale proposito, ricorda come la legge Reale-Mancino non si riferisca alla mera istigazione, ma ad una forma di istigazione qualificata dalla finalità di commettere atti di discriminazione per una serie di motivi specifici. Il dubbio circa la sussistenza o meno di un reato di opinione, come ampiamente argomentato nell'ambito del lungo dibattito svoltosi in Commissione Giustizia, in questa e nelle precedenti legislature, potrebbe eventualmente porsi con riferimento alla fattispecie relativa alla propaganda di idee che, non a caso, proprio al fine di rassicurare coloro che paventano questa eventualità, non viene toccata dall'intervento normativo.

Propone quindi di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea e di svolgere un approfondimento delle tematiche e delle questioni poste dal parere della I Commissione nel corso dell'esame in Assemblea.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di non condividere affatto la proposta della Presidente, poiché si è di fronte a un parere « pesantissimo » della Commissione Affari Costituzionali che, certamente, limita l'ambito di applicazione della legge Reale-Mancino, ma lo fa con riferimento alle modifiche introdotte in relazione all'omofobia e transfobia.

Ricorda come nella seduta antimeridiana di oggi la Commissione Giustizia abbia, in primo luogo, recepito le condizioni poste nei pareri delle Commissioni I e VII sul provvedimento in materia di diffamazione con il mezzo della stampa, e poi conferito il mandato ai relatori. Ritiene che con riferimento al provvedimento in esame la Commissione debba comportarsi nello stesso modo, anche se il recepimento della condizione della I Com-

missione non varrebbe a modificare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire ai relatori mandato a riferire favorevolmente. Rileva, inoltre, come anche le osservazioni apposte al citato parere siano molto pregnanti.

Walter VERINI (PD) dichiara di condividere la proposta del Presidente, non ritenendo che il parere in questione possa definirsi « pesante ». Osserva come si debbano tenere nella giusta considerazione i rilievi della I Commissione, senza che vi sia un obbligo di recepirli, essendo del tutto legittimo che le relative questioni siano lasciate al libero dibattito in Assemblea. A tale proposito, e a conferma della correttezza della proposta del Presidente, ricorda come, nella seduta antimeridiana di oggi, la Commissione Giustizia abbia ritenuto opportuno accogliere solo alcuni dei rilievi espressi in sede consultiva dalle Commissioni I e VII.

Massimo PARISI (PdL) ritiene che il parere della I Commissione sia significativo e che la relativa condizione debba essere recepita.

Tancredi TURCO (M5S) pur non condividendo il parere della I Commissione, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori, poiché ritiene che comunque il testo necessiti di alcune rilevanti modifiche.

Daniele FARINA (SEL) dichiara di nutrire il dubbio che la I Commissione, per esprimere un parere di natura politica, si sia spinta oltre i propri ambiti di competenza, e ritiene che debba essere posto subito in votazione il mandato ai relatori.

Ivan SCALFAROTTO (PD), *relatore*, dichiara di accogliere con rispetto il parere della I Commissione. Ricorda, peraltro, come i relatori abbiano lavorato con grande spirito di ascolto e come stiano ancora lavorando per offrire all'Assemblea delle soluzioni che diano ulteriori garanzie e rassicurazioni sul piano del pieno rispetto del diritto di manifestazione del pensiero, anche seguendo talune indicazioni fornite dal

Sottosegretario Ferri nel corso dell'esame in Commissione. Condivide il dubbio del collega Daniele Farina circa il superamento degli ambiti di competenza propri della I Commissione, ricordando, inoltre, come la legge Reale-Mancino abbia superato il vaglio di costituzionalità e sia stata modificata nel 2006 proprio per garantire maggiormente la libertà di pensiero.

Massimo PARISI (PdL) ritiene che sia importante ascoltare anche l'altro relatore e chiede, quindi, che la seduta sia sospesa in attesa del collega Antonio Leone.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura che il collega Leone è a conoscenza della seduta di oggi.

Ricorda, inoltre, come il conferimento del mandato al relatore non sia una fase definitiva dell'esame del provvedimento, costituendo solo il momento conclusivo della fase istruttoria rappresentata dall'esame in Commissione in sede referente.

Ribadisce che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo e che, pertanto, oggi la Commissione deve conferire il mandato ai relatori. Sottolinea, infatti, come l'articolo 79, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento, preveda un preciso obbligo in tal senso e come il Presidente della Commissione debba assicurarne il rispetto.

Massimo PARISI (PdL) precisa di non avere inteso dire che il suo gruppo non intende votare sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori e, pertanto, dichiara che oggi il PdL voterà su tale proposta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come, ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione, le condotte penalmente rilevanti debbano essere determinate e come, invece, l'avverbio « apertamente » e l'aggettivo « aperto » riferiti, rispettivamente, all'istigazione e all'incitamento, rappresentino degli elementi di assoluta indeterminatezza e, quindi, di discrezionalità. Ritiene, inoltre, significativo che il parere nulla dica a proposito delle nozioni di omofobia e transfobia. Da giurista, prima

ancora che nella qualità di Presidente della II Commissione, ritiene che non sussistano i presupposti per recepire la condizione apposta al parere della I Commissione.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che sarebbe offensivo ritenere che la I Commissione abbia espresso un parere politico, trattandosi invece di un parere estremamente rilevante, che la Commissione Giustizia avrebbe tutto il tempo di esaminare e approfondire. A tal fine propone di rinviare l'esame del provvedimento a lunedì, per poi conferire nello stesso giorno il mandato ai relatori.

Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda come non sia la prima volta che una Commissione conferisce il mandato al relatore, riservandosi di valutare nel corso dell'esame in Assemblea i pareri espressi dalle altre Commissioni. Osserva, inoltre, come la richiesta di rinvio del collega Molteni appaia singolare, posto che, per sua stessa ammissione, egli esprimerebbe comunque un voto contrario, anche in caso di recepimento del parere della I Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Leone e Scalfarotto, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO DEI NOVE

Venerdì 2 agosto 2013.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

Emendamenti C. 1417-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.30 alle 15.10 e dalle 15.40 alle 16.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni).

EMENDAMENTO APPROVATO

Al testo base, come risultante dagli emendamenti approvati, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 01, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alle testate giornalistiche radiotelesive.

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera 0c), aggiungere la seguente: 0c-bis) al primo comma è aggiunto il seguente periodo: « Il direttore è tenuto ad informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica. »

c) all'articolo 1, comma 1, lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a fare inserire la smentita o rettifica. »

d) all'articolo 1, comma 2, capoverso « Art. 11-bis », comma 1, dopo le parole

mezzo della stampa inserire le seguenti: o a mezzo radiotelevisione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, dopo le parole della pubblicazione aggiungere le seguenti: o della diffusione.

e) all'articolo 1, comma 4, capoverso « Art. 13-bis », comma 1, dopo le parole mezzo della stampa inserire le seguenti: o a mezzo radiotelevisione.

f) all'articolo 2, comma 3, capoverso, sopprimere le seguenti parole: anche in via telematica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico la pena è aumentata della metà.

1. 100. I Relatori.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>) | 34 |
| DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417-A Governo ed emendamenti. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 46 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 50 |

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina ed il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(*Esame e rinvio*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, in attesa della trasmissione da parte dell'Assemblea delle proposte emendative riferite al disegno di legge di conversione del decreto-

legge n. 78 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.45, è ripresa alle 14.45.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, ricorda che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, nel corso dell'esame presso il Senato è stato trasmesso un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, anch'esso riferito al testo iniziale del decreto-legge. Passa quindi all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. Con riferimento all'articolo 1, recante incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani, per quanto attiene i profili di quantificazione, rileva che l'onere è configurato come limite di spesa. A presidio del rispetto di tale limite viene espressamente previsto un meccanismo di erogazione e monitoraggio dell'incentivo, nonché la reiezione delle istanze in caso di raggiungimento (valutato anche su base

pluriennale) del limite finanziario indicato. Rileva, inoltre, che nel prospetto riepilogativo alle norme in esame sono attribuiti effetti sui soli saldi di fabbisogno e indebitamento in quanto si tratta di contributi previdenziali che incidono sul solo bilancio INPS. Tuttavia, evidenzia come, in relazione al comma 12, lettera b) (incentivo per le regioni non appartenenti all'area del Mezzogiorno), venga previsto anche un effetto di maggiore spesa corrente sul saldo netto da finanziare, per importi identici a quelli imputati agli altri due saldi. A suo avviso, andrebbero esplicitate le ragioni di tale diverso trattamento contabile. Riguardo alla possibile incidenza della riprogrammazione delle risorse in questione rispetto ad interventi eventualmente già avviati, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato, che escludono altresì effetti di cassa dovuti al diverso impiego delle risorse medesime. Per quanto attiene all'ulteriore finanziamento attivabile dalle regioni a valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013, osserva che la soppressione – operata al Senato – dei limiti temporali entro i quali devono essere effettuate le assunzioni per fruire dei benefici regionali potrebbe determinare la necessità di individuare nuove modalità di copertura qualora le risorse dei POR 2007-2013 non dovessero essere più disponibili oltre le date originariamente indicate. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Considera, infine, utile acquisire elementi circa la effettiva sostenibilità per l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di provvedere all'adeguamento delle proprie procedure informatizzate (comma 9), nonché dell'effettuazione del monitoraggio delle minori entrate (comma 14) e degli effetti derivanti dalle misure contenute nelle disposizioni in esame (comma 22-bis). Con riferimento ai commi da 1 a 18 dell'articolo 2, recante interventi straordinari per favorire l'occupazione in particolare giovanile, con riferimento all'adozione delle linee guida relative al contratto di apprendistato, non ha sono

rilevi da formulare, attesa la natura ordinamentale delle norme. Non ha altresì osservazioni relativamente al Fondo, di cui al comma 6, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento essendo tale onere configurato come limite di spesa. Infine, con riferimento alle attività di monitoraggio di cui al comma 8, ritiene utile acquisire conferma – analogamente a quanto rilevato con riferimento al precedente articolo 1 – che gli eventuali adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente siano sostenibili dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento al comma 5-bis dell'articolo 2, concernente il Fondo mille giovani per la cultura, non ha nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità della spesa autorizzata. In relazione al comma 9 dell'articolo 2, in materia di credito d'imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno, osserva che la norma estende il termine entro il quale è consentita la compensazione del credito d'imposta in esame, senza tuttavia intervenire sul termine entro il quale le assunzioni usufruiscono dell'agevolazione stessa. Pertanto, a suo avviso, dalla norma non dovrebbero derivare riduzioni di gettito in termini di competenza. Poiché, tuttavia, la previsione in esame incide sulle modalità di fruizione dell'agevolazione estendendo il periodo di utilizzo del credito d'imposta, ritiene che essa potrebbe determinare effetti negativi in termini di cassa. Sul punto ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione da parte del Governo.

Relativamente ai commi da 10 a 14 dell'articolo 2, recante misure in favore dell'alternanza tra studio e lavoro, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria del comma 14, che prevede la realizzazione di tirocini formativi, anche presso enti pubblici, destinati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Con riferimento all'articolo 3, recante misure per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno, nonché in materia di Carta per l'inclusione, per quanto riguarda le misure di cui al comma 1 e l'estensione delle misure relative alla « social card » ai territori delle regioni del Mezzogiorno non coperti, non ha osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono configurati come limiti di spesa. Per quanto attiene alle misure di copertura, rimanda alle considerazioni già espresse nella scheda riferita all'articolo 1. Rileva altresì che le norme di spesa, di cui alle disposizioni in esame, hanno effetto sui soli saldi di fabbisogno e indebitamento in quanto si tratta di contributi previdenziali che incidono sul solo bilancio INPS. Per quanto attiene alle norme inserite dal Senato, relative all'azione di accompagnamento e tutoraggio da parte di imprese terze – ferme restando le considerazioni sulla neutralità finanziaria, atteso che le remunerazioni verso le imprese che svolgono tutoraggio sono a valere sulle risorse di cui al comma 1, configurate come limiti di spesa – rileva che dette norme riducono le risorse destinate all'effettiva realizzazione delle misure indicate dal decreto legge nel testo originario. Sul punto appare utile acquisire l'avviso del Governo.

Relativamente all'articolo 4, concernente riprogrammazione di Fondi strutturali e rimodulazione del Piano di Azione Coesione, non ha osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle norme in esame.

Con riferimento ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5, in materia di garanzia per i giovani e ricollocazione dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, rileva che andrebbe preliminarmente acquisito un chiarimento in ordine alla portata applicativa della norma, considerato che in base al testo l'attuazione del programma comunitario Garanzia per i Giovani dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2014, mentre la copertura dell'onere per l'istituzione della struttura di missione è disposta a partire dal 2013. Ritiene, inoltre, opportuno che sia chiarito se la preposizione di un dirigente di prima

fascia all'incarico di coordinamento della struttura possa comportare l'erogazione di compensi aggiuntivi. In proposito osserva che la relazione tecnica, come integrata dai chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato, non indica alcun onere di personale fra le componenti della spesa considerate ai fini della quantificazione. Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha precisato che il dirigente di prima fascia da proporre alla struttura di missione sarà individuato nell'ambito della dotazione organica del Ministero del lavoro così come attualmente determinata, senza ricorrere all'attribuzione ad *hoc* di alcun incarico aggiuntivo di prima fascia. Riguardo alla riformulazione del comma 4, intervenuta nel corso dell'esame presso il Senato, osserva che l'onere per la struttura di missione, inizialmente quantificato in 40.000 euro per il 2013 e in 100.000 euro per gli anni 2014 e 2015, è stato ridotto a 20.000 e 70.000 euro. Le somme così risultate disponibili, pari a 20.000 euro per il 2013 e a 30.000 euro per gli anni 2014 e 2015, sono state destinate alla copertura degli oneri di funzionamento dei Comitati scientifico e tecnico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, costituiti ai sensi della legge 92 del 2012. Rammenta che, in base all'articolo 1, comma 6, della stessa legge, l'attuazione della norma non avrebbe dovuto comportare oneri. Ciò premesso, ritiene opportuno acquisire chiarimenti: in ordine ai criteri posti alla base della rideterminazione dell'onere originariamente previsto per il funzionamento della struttura di missione; circa le ragioni che hanno indotto a valutare le spese di funzionamento dei Comitati come onere temporaneo e non permanente. Andrebbe, inoltre, a suo avviso, confermato che le attività previste nel testo possano essere svolte mediante il ricorso alle dotazioni strumentali, finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente, considerato che gli oneri sono quantificati in relazione allo svolgimento delle riunioni e al rimborso di documentate spese di missione. Sempre con riferimento ai possibili

effetti derivanti dall'assegnazione di nuovi compiti o dall'utilizzo di personale, osserva che nel corso dell'esame presso il Senato è stata integrata la norma (comma 2) che specifica le principali funzioni della struttura di missione. In particolare, alla struttura sono stati affidati ulteriori compiti, attinenti alla verifica della coerenza tra la formazione professionale e gli sbocchi occupazionali effettivi e all'accessibilità alle banche dati contenenti informazioni sugli studi e sulle esperienze lavorative o formative. Anche su tali previsioni ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo, considerato che: per la verifica della coerenza tra formazione e sbocchi occupazionali è stata introdotta la possibilità che la struttura si avvalga di personale distaccato di pubbliche amministrazioni; la promozione dell'accessibilità alle banche dati è potenzialmente rivolta ad una platea molto ampia di soggetti. Andrebbe, a suo avviso, pertanto verificato, nel primo caso, se i distacchi possano determinare spese di personale maggiori rispetto alle previsioni scontate a normativa vigente, ovvero – nelle amministrazioni di provenienza – carenze di organico suscettibili di riflettersi sulla spesa complessiva, nel secondo caso, se la struttura di missione disponga dei mezzi e della strumentazione tecnica per dare luogo alle iniziative di accessibilità previste dal testo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008 (capitolo 2230 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), considera opportuno che il Governo chiarisca, con riferimento alla copertura degli oneri derivanti dalla struttura di missione coordinata dal Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 4, di quale delle autorizzazioni di spesa confluita nel predetto fondo si intenda prevedere la riduzione. Considera opportuno al fine di verificare la natura delle risorse utilizzate a copertura e se sia necessario procedere, come previsto nel caso di cui al

successivo comma 4-*bis*, riguardo alla copertura degli oneri derivanti dalle attività affidate all'ISFOL, alla cosiddetta « caratura » della copertura finanziaria, al fine di garantire la neutralità della copertura finanziaria anche con riferimento ai saldi relativi al fabbisogno e all'indebitamento netto. Ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle somme iscritte nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 5, concernente l'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga dei contratti a tempo determinato in esame. Tali elementi andrebbero acquisiti, anche al fine di verificare la congruità della copertura disposta. Andrebbe, a suo avviso, inoltre chiarito se la proroga dei contratti in esame possa costituire la premessa per successive richieste di stabilizzazione limitatamente al personale il cui rapporto di lavoro a tempo determinato sia stato prolungato in deroga ai limiti posti dalla normativa europea (recepita con il decreto legislativo n. 368 del 2001). Riguardo ai possibili effetti finanziari del comma 4-*ter*, osserva che la norma sembrerebbe finalizzata – stando al tenore letterale del testo – a riconoscere al personale dell'Istituto degli affari sociali il trattamento economico in godimento al personale dell'ISFOL. In tal caso, qualora la norma non fosse meramente ricognitiva di un diritto già sussistente in capo a detto personale, la stessa risulterebbe suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica. Su tali aspetti ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, è, a suo parere, opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle somme iscritte nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle

medesime risorse. In ordine alle risorse iscritte sul capitolo 2230 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro, rinvia a quanto in precedenza segnalato con riferimento all'articolo 5, comma 4, del provvedimento in esame.

Relativamente ai commi da 1 a 3 dell'articolo 7, recanti modifiche alla legge n. 92 del 2012 in materia di contratti di lavoro, rileva che le disposizioni in esame appaiono di prevalente carattere ordinamentale. Con riferimento alla lettera *f*) del comma 2, relativa alla disciplina dei buoni orari retributivi, andrebbe, a suo parere, acquisita conferma che dalle modifiche in materia di contribuzione figurativa di lavoratori appartenenti a specifiche tipologie e utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche non discendano minori entrate per l'INPS.

Riguardo al comma 4 dell'articolo 7, concernente il tentativo obbligatorio di conciliazione, non ha osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Circa i commi da 5 a *7-bis* dell'articolo 7, recanti ulteriori modifiche alla legge n. 92 del 2012 e in materia di lavoro, con riferimento al comma 7, rileva che la quantificazione degli oneri – la cui copertura è a valere sulle maggiori entrate di cui al successivo articolo 12, comma 1 – appare coerente sulla base dei parametri forniti nella relazione tecnica. Per quanto attiene alle modifiche relative ai principi seguiti dalle regioni in materia di accertamento dello stato di disoccupazione, non appare, a suo parere, chiara la portata innovativa del comma *7-bis* introdotto al Senato. Appaiono utili precisazioni in proposito, atteso che dalla permanenza dello stato di disoccupazione discende la determinazione della platea dei possibili beneficiari agli incentivi all'assunzione, di cui all'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990. Relativamente alle disposizioni – anch'esse introdotte durante l'esame presso il Senato – in materia di associazione in partecipazione (comma 5, lettera *a-bis*)), ritiene che andrebbe chiarito se dalle stesse possano scaturire apprezzabili

effetti di riduzione di gettito. Osserva, infatti, come la deroga prevista estenda per alcune tipologie di soggetti e di contratti la possibilità di ricorrere all'apporto lavorativo degli associati, per il cui utilizzo sono previste specifiche rispetto ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Infine, per quanto attiene al contributo, di cui al comma 5, lettera *b*), corrispondente al 50 per cento dell'indennità mensile AsPI, erogato ai datori che assumano, appaiono, a suo avviso, utili chiarimenti circa la possibilità che le agevolazioni in esame – stante il carattere permanente della norma – possano comunque determinare, soprattutto in periodi di espansione economica, un effetto negativo sui saldi per la quota di assunzioni agevolate cui si sarebbe comunque fatto ricorso anche in assenza di incentivi.

Con riferimento all'articolo *7-bis*, concernente la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, osserva che gli oneri recati dalle disposizioni dovrebbero essere connessi con la perdita di riscossioni che si determina in conseguenza dell'adesione alla sanatoria prevista dai commi 5, 6 e 7. Dal momento che la proposta emendativa che ha introdotto l'articolo in esame non risulta corredata di allegati che individuino gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere – quale emerge dalla norma di copertura (articolo 12) – non risulta possibile, a suo parere, procedere alla verifica della quantificazione medesima. In proposito ritiene quindi opportuno acquisire i dati a gli elementi utilizzati ai fini della stima.

Con riferimento all'articolo 8, concernente la Banca dati politiche attive e passive, prende atto di quanto affermato dal Governo presso il Senato in ordine all'assenza di effetti finanziari.

Relativamente all'articolo 9, formula le seguenti osservazioni: con riferimento al comma 2, concernente la rivalutazione periodica degli importi delle ammende, non appare chiaro, a suo avviso, il meccanismo in base al quale sarà possibile individuare l'ammontare delle maggiori entrate ascrivibile esclusivamente alla

maggiorazione della rivalutazione tenuto conto che si tratta di un gettito caratterizzato da margini di aleatorietà e la cui effettiva entità, come osservato anche dalla relazione tecnica, è rilevabile solo a consuntivo. Inoltre, tenuto conto di tali caratteristiche, non appare evidente, a suo parere, su quale base ed in quale misura dette entrate, rilevabili solo a fine anno, possano finanziare in parte maggiori spese da effettuare nel corso di ciascun esercizio. In proposito, osserva che andrebbero acquisiti chiarimenti anche al fine di evitare effetti negativi dovuti ad un eventuale disallineamento temporale tra l'acquisizione delle maggiori entrate e la loro destinazione al finanziamento di nuove spese; circa i commi 4-*bis* e 4-*ter*, in materia di diritto al lavoro per i disabili, osserva che non sono stati forniti gli elementi volti a suffragare l'ipotesi che gli interventi previsti dal comma 4-*ter* possano essere effettuati in assenza di oneri per le pubbliche amministrazioni interessate. In merito ai profili di copertura finanziaria, rinvia – per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per l'occupazione e la formazione – alle osservazioni formulate con riferimento al precedente articolo 5 (commi 4 e 4-*bis*); con riferimento al comma 8, in materia di definizione dei contingenti degli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale, rileva che dalla relazione tecnica non si evincono gli elementi necessari a verificare l'effettività della clausola di invarianza che sembrerebbe riferita alle verifiche che le rappresentanze diplomatiche e consolari dovranno effettuare per poter procedere al rilascio del visto. Sul punto considera necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo; circa il comma 9, recante utilizzo di risorse residue, andrebbero, a suo avviso, acquisiti dati volti a confermare che le dinamiche di spesa derivanti dal nuovo utilizzo disposto dalla norma in esame siano conformi a quelle derivanti dalla precedente destinazione (di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *d*), al fine di evitare effetti sui saldi di cassa; con riferimento ai commi da 13 a 15-*ter*, in materia di disciplina

delle SRL e delle SRL semplificate, pur considerando quanto indicato nella Nota del Dipartimento delle finanze in merito ai commi da 13 a 15, appaiono, a suo avviso, opportuni approfondimenti riguardo ai profili finanziari della disposizione. Ciò in quanto l'agevolazione in esame potrebbe teoricamente, ove si consideri un mero calcolo di convenienza, essere applicata a tutte le prossime nuove costituzioni di società a responsabilità limitata tra persone fisiche con conseguente perdita di gettito, rispetto ai tendenziali, in termini di imposta di bollo e diritti di segreteria. Per quanto riguarda i commi 15-*bis* e 15-*ter* evidenzia, in via preliminare, che il capitale sociale delle società a responsabilità limitata – essendo queste ultime delle persone giuridiche caratterizzate, tra l'altro, dall'autonomia patrimoniale – rappresenta il patrimonio del soggetto giuridico nei confronti del quale i creditori possono far valere i propri diritti in caso di inadempimento, da parte della stessa Srl, degli obblighi contrattuali. Pur rilevando che la disposizione non è suscettibile di produrre effetti diretti sulla finanza pubblica, osserva che la stessa determina, attraverso la diminuzione del valore minimo di capitale sociale richiesto per la costituzione di Srl, una riduzione del patrimonio societario sul quale possono rivalersi eventuali creditori. Tale circostanza potrebbe determinare conseguenze onerose per la finanza pubblica aumentando il rischio di totale o parziale impossibilità di recupero di somme dovute in caso di inadempimento di versamenti tributari e contributivi. Inoltre, la disposizione potrebbe favorire comportamenti volti ad eludere gli obblighi tributari e contributivi proprio in considerazione dell'esiguità del patrimonio societario aggredibile. Tali rischi sarebbero peraltro solo parzialmente mitigati dalle modifiche introdotte alla disciplina sulla riserva obbligatoria, che rappresenta un ulteriore elemento del patrimonio societario. Infatti, pur considerando che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, a fronte di un minor capitale sociale minimo legale si introducono misure dirette a rafforzare il valore

della riserva legale, segnala che quest'ultima è per sua natura eventuale (in quanto formata con quota degli utili realizzati e non distribuiti) e inoltre, è sicuramente nulla nel primo esercizio di attività della società. Pertanto, in relazione alle considerazioni svolte, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo. Inoltre, segnala che l'incremento della quota di utili da accantonare nella riserva legale determina, corrispondentemente, una riduzione degli utili che possono essere distribuiti ai soci e che concorrono, seppure in misura parziale, alla formazione della base imponibile delle imposte dirette. Appare pertanto, a suo parere, necessario l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti di minor gettito tributario recati dalla disposizione in esame; in merito ai commi da 16 a 16-*quater*, concernenti i requisiti per la qualificazione di una impresa come impresa di start-up innovativa, per quanto concerne i commi 16 e 16-*bis*, appaiono, a suo avviso, necessarie maggiori informazioni in merito alle implicazioni finanziarie delle disposizioni introdotte, tenuto conto che le stesse sono dirette comunque ad ampliare l'ambito di applicazione del regime agevolato delle start up al quale erano stati ascritti effetti finanziari di minor gettito tributario e contributivo conseguenti alla disapplicazione della disciplina sulle società di comodo e sulle società in perdita sistemica. La possibilità di un incremento degli effetti di minor gettito già scontati a legislazione vigente potrebbe risultare accentuata dalla scelta della soppressione (in luogo del mero aggiornamento) del termine entro il quale le società già costituite possono accedere alla disciplina delle *start up*. Tale soppressione potrebbe infatti determinare comportamenti finalizzati all'acquisizione dei requisiti necessari ai soli fini della fruizione dei benefici in favore delle start up. Per quanto concerne la proroga al 2016 delle agevolazioni fiscali di cui al comma 16-*ter*, evidenzia che la stima degli oneri relativamente ai quali si provvede alla copertura finanziaria appare in linea con la quantificazione indicata nella relazione tecnica allegata al decreto legge n. 179 del

2012. Tuttavia essa non sembra tener conto delle modifiche sopra esaminate, introdotte dalla norma in esame, dirette ad ampliare la possibile platea di start up (e, conseguentemente, dei soggetti che investono in tali società) rispetto a quella considerata nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 179 del 2012. Segnala, tuttavia, che non risulta conseguentemente modificata la disposizione contenuta nell'alinea del comma 3 dell'articolo 38 in relazione al totale degli oneri per i quali si provvede alla copertura finanziaria; in merito al comma 16-*quinquies*, in materia di utilizzo di personale a tempo determinato, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari della norma, che incide su un meccanismo di riduzione delle spese di personale al quale erano stati ascritti, a suo tempo, significativi effetti di risparmio. In particolare, andrebbe, a suo avviso, chiarito se possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica dall'ampliamento dell'ambito applicativo della deroga, che viene estesa – dalla norma in esame – anche alle collaborazioni coordinate e continuative (oltre alle assunzioni a tempo determinato già previste), dalla mancata riproposizione, nel testo del novellato comma 188, della clausola finale della norma vigente, in base alla quale non avrebbero potuto essere autorizzate deroghe a valere sui bilanci di funzionamento o sui Fondi di finanziamento degli enti e delle università; in merito ai commi 1 e 2, recanti norme in materia di fondi pensione, ricorda che alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, relativo alla riduzione dei componenti di una serie di Autorità, erano ascritti effetti di risparmio a decorrere dal 2012. Osserva come dalle disposizioni del comma 1 si evinca che tale riduzione non è ancora operativa per la COVIP: tale circostanza non dovrebbe peraltro incidere sui risparmi già scontati in base alla previgente normativa, non essendo la COVIP inserita nell'elenco delle pubbliche amministrazioni che concorrono al conto economico consolidato della pa. In proposito andreb-

bero, a suo avviso, comunque acquisiti chiarimenti. Con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 10, in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi, ritiene necessario acquisire conferma che l'INPS possa svolgere le nuove attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Relativamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 10, recanti Diritto alla pensione di inabilità, nel prendere atto di quanto affermato nella relazione tecnica, rileva che le norme, prevedendo un'applicazione estensiva dei requisiti per il diritto alla pensione di inabilità, appaiono comunque suscettibili di determinare un incremento della spesa per le prestazioni in esame o – quanto meno una rinuncia a possibili risparmi – rispetto a quanto previsto dalla previgente disciplina. Andrebbe quindi evidenziato se tale differenza comporti effetti negativi apprezzabili rispetto a quanto incorporato nelle previsioni tendenziali di spesa. Con riferimento al comma 7 dell'articolo 10, recante trasferimenti erariali relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze, rileva che le norme in esame non appaiono comportare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica in quanto all'articolo 2 del decreto-legge n. 174 del 2012 non erano stati ascritti effetti di risparmio da scontare ai fini dei tendenziali. Con riferimento al comma 7-bis dell'articolo 10, recante rifinanziamento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 193 del 2000, osserva che le maggiori entrate derivanti dall'incremento del contributo unificato sono finalizzate, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge n. 183 del 2011, ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Andrebbe pertanto acquisito avviso del Governo circa la effettiva disponibilità delle risorse necessarie anche alla luce del fatto che, a fronte di un onere permanente, viene utilizzata una quota di gettito che, per la parte riferita alle autonomie speciali, è riservata all'Erario limitatamente ad un

periodo di cinque anni (2012-2016). In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo delle risorse derivanti dal contributo unificato in materia di giustizia di cui all'articolo 28, comma 2, della legge n. 183 del 2011, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse ai sensi della legislazione vigente. Ricorda, infatti, come, secondo il citato articolo 28, comma 2, tale contributo dovrebbe essere versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Con riferimento all'articolo 10-bis, in materia di risparmi degli enti di previdenza di diritto privato, rileva l'opportunità di un chiarimento circa la natura programmatica o immediatamente precettiva della disposizione. Qualora la stessa implichi una diretta e immediata applicazione dovrebbe, a suo avviso, essere chiarito quale sia la natura e la dimensione concreta degli interventi e se la loro attuazione sia effettivamente compatibile con la salvaguardia « dell'equilibrio finanziario di ciascun ente ». Relativamente alle disposizioni recate dall'articolo 11, formula le seguenti osservazioni: circa il comma 1, concernente la sospensione dell'incremento dell'aliquota IVA, rileva che la quantificazione degli effetti finanziari appare in linea con le stime effettuate e gli elementi forniti nelle relazioni tecniche allegate ai precedenti provvedimenti legislativi vertenti sulla medesima materia; in merito al comma 6-bis, concernente il Fondo nazionale per il Servizio civile, pur essendo lo stanziamento configurato come limite di spesa, ritiene che sarebbe utile conoscere l'incidenza del medesimo sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto; con riferimento ai commi 7 e 8, in materia di Detassazione dei contributi per la ricostruzione in Emilia-Romagna, os-

serva che l'invarianza finanziaria delle norme in esame appare confermata solo nel caso in cui nelle previsioni tendenziali non sia incluso in alcun modo il gettito derivante dalle fattispecie da esentare. Sul punto ritiene opportuna una conferma da parte del Governo; riguardo il comma 8-*bis*, recante ripristino immobili pubblici e beni culturali danneggiati da eventi sismici, premessa la necessità di meglio precisare gli eventi sismici di cui alla lettera b), andrebbe chiarito, a suo avviso, con riferimento alla medesima lettera, se le disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria al fine di evitare eventuali sanzioni. Con riguardo alla lettera a), andrebbe escluso che l'utilizzo degli enti ecclesiastici ai fini degli interventi di ripristino possa comportare, anche indirettamente, oneri per la finanza pubblica; circa i commi da 9 a 11, recanti procedure inerenti la rimozione di macerie miste ad amianto in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012 e della tromba d'aria del maggio 2013, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato, in base ai quali la norma non introduce nuovi interventi, ma intende disciplinare in maniera più efficace le procedure concernenti la rimozione e lo smaltimento delle macerie miste ad amianto. Riguardo alla copertura dei relativi oneri a valere sulle risorse stanziare dall'ordinanza n. 83 del 2013, e dal Fondo per la ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, rileva che non si dispone di elementi in merito all'entità delle spese connesse alle predette procedure e all'entità delle risorse effettivamente disponibili per farvi fronte. In proposito ritiene utili dati ed elementi di valutazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 (capitolo 2177 – Ministero dell'economia e delle finanze), rileva che da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato lo stesso reca, per l'anno 2013, una disponibilità pari a circa 220 milioni di euro; circa il comma 11-*ter*, in materia di smaltimento di

amianto ed eternit nella Valle del Belice, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che l'onere viene configurato come limite di spesa. Per quanto attiene alle modalità di copertura, rileva che all'onere in questione si fa fronte nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. In proposito, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo al fine di escludere la possibilità che detta rimodulazione pregiudichi la realizzazione di programmi già avviati a valere sulle medesime risorse; con riguardo al comma 11-*quater*, recante finanziamenti bancari agevolati in favore dei soggetti colpiti dal sisma in Emilia Romagna, appare, a suo avviso, necessario che sia chiarito in via preliminare se l'importo massimo della garanzia statale di 6 miliardi di euro sia da riferire alla somma dei crediti concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle banche e di quelli concessi da queste ultime ai contribuenti danneggiati dagli eventi sismici, o sia da riferire separatamente a ciascuna di tali categorie di crediti. In quest'ultima ipotesi, infatti, l'importo complessivo delle garanzie potrebbe anche eccedere i 6 miliardi. Infatti, pur trattandosi di posizioni creditorie collegate tra di loro (in quanto i crediti concessi alle banche da Cassa depositi e prestiti sono finalizzati a costituire una provvista per la concessione di crediti bancari ai contribuenti, al fine di consentire a questi ultimi l'assolvimento dei propri obblighi tributari), tali posizioni risultano formalmente distinte. Non può pertanto escludersi, a suo parere, in via teorica, una potenziale duplicazione delle possibilità di attivazione della garanzia statale. I predetti chiarimenti, sul piano interpretativo, appaiono, a suo avviso, necessari al fine di escludere rischi per la finanza pubblica ulteriori, rispetto a quelli riconducibili al testo vigente della disposizione. Per quanto attiene ai saldi di finanza pubblica, gli effetti si produrrebbero nel momento dell'effettiva escussione della garanzia. Per quanto concerne lo stock di debito pubblico, andrebbero inol-

tre valutati, a suo parere, eventuali rischi di riclassificazione delle garanzie come ulteriore debito pubblico. Infatti, indipendentemente dall'effettiva escussione si potrebbero produrre effetti sui conti pubblici e sul debito nel caso in cui, alla luce di una valutazione caso per caso delle condizioni complessive dell'operazione, dovessero emergere elementi tali da indurre a considerare certo o molto elevato il rischio per lo Stato di dover onorare la posizione debitoria oggetto di garanzia. Secondo gli indirizzi espressi da Eurostat, qualora tali rischi appaiano molto elevati, anche in base alla frequenza delle ipotesi di effettiva attivazione della garanzia, ciò potrebbe determinare una riclassificazione delle garanzie medesime come debito pubblico; con riferimento al comma 11-*quinquies*, recante interventi di ricostruzione del comune di Marsciano, osserva che le norme derogano all'applicazione delle disposizioni del « Codice dei contratti pubblici » (decreto legislativo n. 163 del 2003) che disciplina, tra l'altro, l'esecuzione dei lavori di ricostruzione mediante utilizzo di risorse pubbliche, il ricorso a procedure ad evidenza pubblica e, in casi particolari, a procedure negoziate. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita conferma che detta deroga sia compatibile con l'ordinamento comunitario in materia, al fine di evitare eventuali sanzioni; circa il comma 12, in materia di addizionale regionale IRPEF nelle regioni a statuto speciale, segnala, in via preliminare, l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito alla portata modificativa della disposizione rispetto alla facoltà di modificare l'addizionale IRPEF già riconosciuta alle regioni a statuto speciale sulla base della normativa previgente. Non è chiaro infatti, a suo parere, se la normativa previgente riconosca alle regioni a statuto speciale la facoltà di aumentare l'aliquota base, fissata in misura pari all'1,23 per cento, dello 0,5 per cento (quindi fino all'1,73), come affermato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa, ovvero dello 0,27, come desumibile dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 2000 che fissa l'aliquota massima dell'addizionale

all'1,4 per cento. Appare inoltre, a suo avviso, opportuna una precisazione diretta a chiarire quale sia la nuova misura massima dell'addizionale regionale IRPEF consentita dalla norma in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Ciò in quanto, sebbene dal testo della norma in esame si desuma un'aliquota massima di 2,23 per cento, la relazione illustrativa allegata al provvedimento indica come misura massima il 2,13 per cento. Andrebbe altresì, a suo parere, confermato se, come desumibile dal tenore letterale della norma in esame, sia preclusa per le regioni a statuto speciale, a differenza di quelle a statuto ordinario, la facoltà di apportare variazioni in diminuzione dell'addizionale IRPEF. Ritiene infine che andrebbe chiarito se la modifica apportata dalla norma debba intendersi di carattere transitorio, tenuto conto della sua natura derogatoria e del fatto che il maggior gettito è finalizzato dalla norma stessa al rimborso delle anticipazioni erariali ottenute per il pagamento dei debiti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero se la norma abbia invece carattere permanente, tenuto conto che risulta fissato in modo esplicito unicamente il termine di decorrenza. Sotto il profilo degli effetti finanziari, segnala che l'utilizzo da parte delle regioni a statuto speciale della maggiore facoltà di aumento dell'addizionale IRPEF loro riconosciuta dalla norma in esame, ove il relativo gettito risulti effettivamente destinato al rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, appare suscettibile di determinare un miglioramento sia del fabbisogno che dell'indebitamento netto. Infatti mentre le maggiori entrate conseguite dall'aumento risulterebbero rilevanti ai fini dei predetti saldi, la relativa spesa ai fini del rimborso delle anticipazioni, non verrebbe contabilizzata, in quanto interna al comparto della PA; per quanto attiene il comma 12-*bis*, recante i criteri per i pagamenti dei debiti delle regioni in piano di rientro da disavanzi sanitari, non ha osservazioni da formulare sotto il profilo

della quantificazione, atteso che i pagamenti dei debiti sono compresi entro i limiti quantitativi e temporali autorizzati dal decreto-legge n. 35 del 2013 e che la norma fa salvi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei piani di rientro; con riferimento ai commi da 12-*ter* a 12-*septies*, in materia di garanzia dello Stato sui debiti di parte corrente della PA, osserva che in astratto un meccanismo di riconoscimento della garanzia statale sulla totalità dei debiti certificati di parte corrente delle pubbliche amministrazioni finalizzato alla loro cessione a istituti finanziari risulterebbe suscettibile di generare effetti negativi di rilevante entità sullo stock di debito e sul fabbisogno della PA. Tuttavia, nel caso delle norme in esame, la clausola di cui al comma 12-*sexies*, che condiziona l'efficacia della predetta garanzia alla previa individuazione, in sede di legge di stabilità, delle risorse del Fondo a tal fine istituito, sembra garantire che i predetti effetti siano limitati all'importo delle risorse che verranno appostate a copertura. Sul punto ritiene opportuna una conferma da parte del Governo, anche tenuto conto che il testo non specifica che la garanzia dovrebbe operare nei limiti delle risorse del Fondo. Segnala, inoltre, che la norma non fissa un criterio per la definizione di un ordine di priorità nell'attribuzione della garanzia statale ai crediti certificati nel caso in cui le risorse appostate risultino insufficienti rispetto alla totalità degli stessi. Infine, risulterebbe, a suo avviso, utile acquisire dati ed elementi quantitativi in merito all'ammontare dei debiti di fornitura di parte corrente ad oggi certificati dalla piattaforma elettronica; circa i commi da 13 a 16, in materia di anticipazioni in favore della regione Campania, osserva che l'articolo 16, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012 dispone l'automatico incremento delle aliquote fiscali IRAP e IRPEF già a decorrere dal 2013, con la possibilità di aumenti in misura doppia in presenza di disavanzi sanitari. Il comma 15 in esame, invece, prevede l'incremento delle aliquote solo a decorrere dal 2014. Andrebbe pertanto, a suo avviso,

chiarito se la norma in esame possa determinare una disapplicazione delle predette disposizioni in materia di maggiorazioni IRAP e IRPEF. In tal caso andrebbe chiarito: in primo luogo, se possa determinarsi una riduzione di gettito per il 2013, in relazione al rinvio della decorrenza dei predetti aumenti: in secondo luogo, con quali risorse dovrebbe provvedersi al ripiano dei disavanzi sanitari nel caso in cui si verificassero; con riferimento ai commi da 18 a 20, in materia di acconto imposte dirette e IRAP, sulla base dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso il Senato, prende atto che la stima è effettuata considerando la possibilità dell'applicazione da parte dei contribuenti del metodo previsionale in luogo di quello storico. Segnala, tuttavia, che dalla procedura illustrata nella relazione tecnica non si evince l'adozione di un'ipotesi di incremento del ricorso da parte dei contribuenti al metodo previsionale sia in considerazione del peggioramento della congiuntura economica sia per ridurre l'esborso in sede di acconto, incrementato in termini percentuali. In proposito sarebbe opportuno acquisire una valutazione del Governo. Per quanto concerne le modalità operative circa il calcolo della nuova misura dell'acconto da versare, appaiono, a suo avviso, opportuni chiarimenti in merito alla possibilità, per i sostituti d'imposta facenti capo a pubbliche amministrazioni, di rideterminare gli acconti da trattenere ai propri dipendenti senza che ciò determini oneri a carico della finanza pubblica; in merito al comma 21, in materia di acconto ritenute su interessi, pur prendendo atto delle ulteriori informazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, segnala che le stesse non appaiono ancora sufficienti a consentire una verifica della stima effettuata. In proposito osserva che le previsioni assestate relative al capitolo 1026/5 evidenziano effettivamente una contrazione del gettito che passa da 2,594 miliardi nel 2013 (in linea con quanto indicato nella Nota del dipartimento delle finanze) mentre per il 2014 la previsione è pari a 2,427 miliardi nel 2014. Più in

generale sarebbe, a suo avviso, utile acquisire una valutazione del Governo in merito ai possibili criteri di classificazione dell'intervento previsto ai fini dei parametri rilevanti in sede europea. In particolare, andrebbero forniti elementi volti ad escludere la possibilità di una riclassificazione della misura in esame come anticipo di entrate future, in quanto tale non imputabile all'esercizio in corso ai fini dell'indebitamento netto. Ciò, in particolare, in considerazione dell'entità dell'incremento previsto (da 100 a 110 per cento) e della natura transitoria dell'incremento medesimo. Considerazioni analoghe potrebbero riguardare, a suo parere, gli incrementi di acconto di carattere transitorio previsti dai precedenti commi 18 e 20, che risultano tuttavia di entità più contenuta in termini percentuali; con riguardo ai commi 22 e 23, in materia di Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei tabacchi lavorati, con riferimento al valore di mercato delle sigarette elettroniche utilizzato per la stima del maggior gettito, osserva che non appare evidente il rapporto fra l'attuale valore indicato nella relazione illustrativa (150 milioni di euro) e il valore utilizzato dalla relazione tecnica per la quantificazione delle maggiori entrate (200 milioni di euro). Tale differenza andrebbe chiarita, a suo avviso, anche al fine di verificare la prudenzialità della quantificazione (tenuto conto – per esempio – del possibile effetto disincentivante derivante dall'introduzione dell'imposta in esame). Con riferimento all'attività di monitoraggio affidata al Ministero della salute (comma 23), andrebbero, a suo avviso, acquisiti elementi volti a suffragare la possibilità che i necessari adempimenti possano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 11-*bis*, concernente i limiti di indebitamento per gli enti locali e Fondo svalutazione crediti, rileva che l'incremento dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento da parte degli enti locali appare suscettibile di determinare un innalzamento del debito degli enti locali, con effetti negativi per la finanza pubblica. Sul

punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo. Ricorda che, con riferimento all'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà, limitatamente alla parte del testo che determina un incremento dei limiti per il ricorso all'indebitamento; riguardo al comma 2 non ha osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione appare volta a rimuovere un impedimento all'applicabilità all'anticipazione di liquidità prevista dal decreto-legge n. 35 del 2013. Infatti l'incremento della dotazione del fondo di svalutazione dei crediti in misura pari al 50 per cento dei residui attivi ha determinato una limitazione della capacità di spesa degli enti locali con effetti dissuasivi nel richiedere l'anticipazione stessa. Circa l'articolo 12, recante la copertura finanziaria del provvedimento, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, segnala che: quelle di cui alla lettera *a*) relative al Fondo per il federalismo amministrativo (capitolo 2856 – Ministero dell'economia e delle finanze), sono ridotte nella misura di 65 milioni di euro per l'anno 2013, 77 milioni di euro per l'anno 2014 e di 78 milioni di euro nell'anno 2015 e presentano natura corrente; quelle di cui alla lettera *b*) relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica come rifinanziato dall'articolo 7-*bis*, comma 4 decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013 (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze), sono ridotte nella misura di 98 milioni di euro nell'anno 2013, presentano natura di parte corrente; quelle di cui alla lettera *d*) relative al Fondo da ripartire per provvedere alla spesa dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici (capitolo 3074 – Ministero dell'economia e delle finanze), ridotte nella misura di 91,05 milioni di euro per l'anno 2013, di 209,15 per l'anno 2014, di 6,15 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, presentano natura corrente e sono state utilizzate, più volte, negli ultimi provvedimenti

esaminati dalle Camere; quelle di cui alla lettera e) relative al Fondo da ripartire per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professioni che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati (capitolo 2870 – Ministero dell'economia e delle finanze), sono ridotte nella misura di 150 milioni di euro nell'anno 2014, e di 120 milioni di euro nell'anno 2015 presentano natura di parte corrente e sono state utilizzate, più volte, negli ultimi provvedimenti esaminati dalle Camere; quelle di cui alla lettera f) sono utilizzate la riduzione, nella misura di 7,6 milioni di euro nell'anno 2014, del Fondo ordinario per le università (capitolo 1694 – Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e presentano natura di parte corrente; quelle di cui alla lettera g), nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, si riferiscono all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale utilizzo di risorse di conto capitale non sembra determinare una dequalificazione della spesa dal momento che coincide nell'importo con gli oneri derivanti dall'assegnazione del contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund, di cui all'articolo 11, comma 5, che presentano analoga natura; quelle di cui alla lettera h) prevedono l'utilizzo, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 10 milioni di euro per l'anno 2014, delle risorse relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata allo Stato (capitolo 2780 – Ministero dell'economia e delle finanze), presentano natura di parte corrente e sono già state oggetto recentemente di numerose riduzioni. Alla luce delle modifiche apportate alla copertura durante l'esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alle lettere d) e h), relative al Fondo da ripartire per l'esecuzione dell'IRAP delle persone fisiche esercenti arti e professioni e alla quota del-

l'otto per mille di competenza statale, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

Il viceministro Stefano FASSINA deposita agli atti della Commissione la nota tecnica ed il prospetto riepilogativo riferiti al provvedimento in esame, facendo presente come gli stessi chiariscano alcune delle questioni poste dal relatore. Per quanto concerne le restanti richieste di chiarimenti, onde consentire i necessari approfondimenti, chiede che l'ulteriore esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417-A Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *presidente*, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.30, riprende alle 16.20.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rammenta che la Commissione, nella seduta del 31 luglio 2013, ha avviato l'esame del provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, nel testo trasmesso dal Senato

senza, tuttavia, concluderlo. Ricorda che in quell'occasione la Commissione aveva formulato alcune richieste di chiarimento al Governo in merito alle disposizioni di cui agli articoli 1, 3-*bis*, e 4, sulle quali lo stesso si era riservato di rispondere in una successiva seduta. Fa presente che la Commissione giustizia ha concluso, nella seduta del 1° agosto 2013, l'esame in sede referente del provvedimento, apportando modifiche al testo trasmesso dal Senato. Rileva che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere direttamente all'Assemblea, sul testo del provvedimento come modificato dalla Commissione giustizia. Nel segnalare come le modifiche introdotte dalla II Commissione nel corso dell'esame, in sede referente, non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario, chiede al rappresentante del Governo una conferma a questo riguardo, nonché di fornire i chiarimenti richiesti nella precedente seduta.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA conferma che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Quanto ai chiarimenti richiesti nella precedente seduta, rileva che l'estensione dell'istituto degli arresti domiciliari derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, qualora determini il ricorso alle strutture pubbliche di assistenza e cura, potrà essere fronteggiato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie, preordinate per tale finalità sulla base della legislazione vigente e che le misure di agevolazione fiscale per l'attività lavorativa dei detenuti di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, saranno attuate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 193 del 2000. Rileva inoltre che, allo stesso modo, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991, come ridefiniti dall'articolo 3-*bis*, comma 1, del presente provvedimento, saranno concessi, ai sensi del medesimo comma

3-*bis*, nella misura definita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 6 della legge n. 193 del 2000. Fa presente che la capienza della predetta autorizzazione di spesa, per altro, è stata incrementata di 16 milioni di euro per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge n. 228 del 2012, e dovrebbe essere ulteriormente aumentata in misura pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2013, al momento in corso di conversione. Fa presente altresì che alla proroga della durata e all'ampliamento dei compiti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui all'articolo 4 si provvederà, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nella specifica contabilità speciale n. 5421, pari attualmente a 428.348.069,85 euro. Rileva, infine, che il contingente di personale necessario a garantire la piena funzionalità della gestione commissariale di cui all'articolo 4, comma 7, potrà essere collocato in posizione di comando o di distacco da altre amministrazioni, con particolare riferimento alle professionalità appartenenti all'amministrazione penitenziaria, senza pregiudicare la normale attività di servizio delle amministrazioni medesime e che la facoltà di concludere contratti a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 7, è limitata a sole 15 unità e sarà esercitata nei limiti delle risorse di cui alla contabilità speciale n. 5421.

Guido GUIDESI (LNA) chiede ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, con particolare riferimento alle modalità di effettuazione dei controlli, ed ai relativi oneri, sui detenuti in regime di arresti domiciliari. Chiede, inoltre, se le procedure di accreditamento degli istituti di accoglienza comporteranno o meno nuovi maggiori oneri a carico dei bilanci regionali. Esprime, infine, perplessità in

ordine al fatto che le risorse volte a coprire gli sgravi contributivi di cui all'articolo 3-bis del provvedimento siano iscritte al capitolo 1764 del Ministero della giustizia, specificamente destinato – sulla base della classificazione economica delle poste di bilancio – a trasferimenti alle famiglie, ritenendo al riguardo non esauritivi i chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo.

Vincenzo CASO (M5S) rappresenta la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi in merito alle risorse necessarie a far fronte all'estensione temporale delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3 bis del provvedimento, non ritenendo sufficienti i chiarimenti resi dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA, nel rilevare come nel corso del primo mese di applicazione del decreto-legge, si sono registrati effetti positivi in termini di diminuito accesso alle strutture detentive, precisa che le disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento sono destinate a trovare applicazione solo nei confronti di una circoscritta categoria di detenuti ed in relazione a periodi di detenzione domiciliare molto limitati. Conferma inoltre che le risorse di cui al capitolo 1764 del Ministero della giustizia, a prescindere dalla loro classificazione contabile, sono destinate alla copertura degli sgravi contributivi in favore delle imprese che assumano lavoratori detenuti o internati negli istituti previdenziali.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1417-A Governo di conversione del decreto-legge n. 78 del 2013, recante Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'estensione dell'istituto degli arresti domiciliari derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, qualora determini il ricorso alle strutture pubbliche di assistenza e cura, potrà essere fronteggiato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie, preordinate per tale finalità sulla base della legislazione vigente;

le misure di agevolazione fiscale per l'attività lavorativa dei detenuti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, saranno attuate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 193 del 2000;

allo stesso modo, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991, come ridefiniti dall'articolo 3-bis, comma 1, del presente provvedimento, saranno concessi, ai sensi del medesimo comma 3-bis, nella misura definita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 6 della legge n. 193 del 2000;

la capienza della predetta autorizzazione di spesa, per altro, è stata incrementata di 16 milioni di euro per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge n. 228 del 2012, e dovrebbe essere ulteriormente aumentata in misura pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge n. 76 del 2013, al momento in corso di conversione;

alla proroga della durata e all'ampliamento dei compiti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui all'articolo 4 si provvederà, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nella specifica contabilità speciale n. 5421, pari attualmente a 428.348.069,85 euro;

il contingente di personale necessario a garantire la piena funzionalità della

gestione commissariale di cui all'articolo 4, comma 7, potrà essere collocato in posizione di comando o di distacco da altre amministrazioni, con particolare riferimento alle professionalità appartenenti all'amministrazione penitenziaria, senza pregiudicare la normale attività di servizio delle amministrazioni medesime;

la facoltà di concludere contratti a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 7, è limitata a sole 15 unità e sarà esercitata nei limiti delle risorse di cui alla contabilità speciale n. 5421, esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE »

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, per quanto attiene alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, osserva che gli identici emendamenti Molteni 3-bis.23 e Turco 3-bis.175, nonché l'emendamento Turco 3-bis.176, sopprimono o modificano la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3-bis, che riproduce il contenuto di una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 24 luglio 2013. Rileva che gli identici emendamenti Colletti 4.30 e Molteni 4.68 sopprimono il comma 5 dell'articolo 4, che prevede che gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie siano adottati nei limiti delle risorse della contabilità speciale assegnata al medesimo Commissario. Fa presente che le identiche proposte emendative Colletti 4.33 e Molteni 4.71 sopprimono il comma 8 dell'articolo 4, che conferma le risorse strumentali e finanziarie assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture

carcerarie, nonché quelle già disponibili sulla contabilità speciale al medesimo assegnate. Evidenzia che gli identici emendamenti Colletti 4.34 e Molteni 4.72 sopprimono il comma 9 dell'articolo 4, il quale prevede che al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetti alcun tipo di compenso. Da ultimo, osserva che l'emendamento Cirielli 5.100 è volto a sopprimere l'articolo 5 recante la copertura finanziaria. Ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle proposte emendative Molteni 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.29, e Ferraresi 1.230, volte a prevedere la trasmissione del verbale di arresto o di fermo da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria anche attraverso strumenti di posta elettronica certificata. In particolare giudica opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della presente disposizione possa farsi fronte nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente. Riguardo alle proposte emendative Ferraresi 2.231 e 2.230, volte a prevedere che l'attività di lavoro volontario e gratuito dei detenuti sia svolta sotto la supervisione di personale dedicato, giudica opportuno che il Governo chiarisca se tali attività possa essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In merito alle proposte emendative Molteni 3-bis.26, 3-bis.25, 3-bis.28, 3-bis.24, 3-bis.27, volte ad estendere la durata degli sgravi contributivi e fiscali in favore dei detenuti di cui all'articolo 3-bis, commi 1 e 2., ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'estensione della durata degli sgravi contributivi di cui al comma 1 possa farsi fronte nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente. Evidenzia che le proposte emendative Molteni 3-bis.18, 3-bis.17, 3-bis.16, 3-bis.15, 3-bis.8, 3-bis.6, 3-bis.7, 3-bis.5, 3-bis.12, 3-bis.13, 3-bis.11 e 3-bis.10, Turco 3-bis.166, 3-bis.164; 3-bis.165 e 3-bis.181 sono volte a d estendere i crediti di imposta di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis non solo alle imprese che assumano lavoratori detenuti, ma anche alle società di persone, alle società di

capitali, alle cooperative sociali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché ad ampliare la platea di soggetti cui si applica il credito di imposta. Considera opportuno, al riguardo, che il Governo chiarisca se all'estensione della platea dei destinatari dei crediti di imposta di cui al comma 2 possa farsi fronte nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente. Circa le proposte emendative Turco 3-bis.174 e 3-bis.172, volte ad aumentare l'importo del credito di imposta, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'estensione dell'importo del credito di imposta possa farsi fronte nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente. Da ultimo rileva che gli emendamenti Molteni 4.56 e 4.55 prorogano ulteriormente la durata delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se a tale proroga potrà essere data attuazione nell'ambito delle risorse iscritte nella contabilità speciale n. 5421 assegnata al suddetto Commissario. Osserva che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Comunica, infine, che l'Assemblea ha testé trasmesso gli emendamenti 2.1000, 3-bis.1000, 4.1000, 4.1001 e 4.1002 della Commissione, i quali non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA esprime parere contrario su tutte le pro-

poste emendative richiamate dal relatore, ad eccezione di quelle presentate dalla Commissione di merito, sulle quali esprime nulla osta. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone di esprimere, in relazione alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, riferite al provvedimento in oggetto, parere contrario sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.29, 1.230, 2.230, 2.231, 3-bis.5, 3-bis.6, 3-bis.7, 3-bis.8, 3-bis.10, 3-bis.11, 3-bis.12, 3-bis.13, 3-bis.15, 3-bis.16, 3-bis.17, 3-bis.18, 3-bis.23, 3-bis.24, 3-bis.25, 3-bis.26, 3-bis.27, 3-bis.28, 3-bis.164, 3-bis.165, 3-bis.166, 3-bis.172, 3-bis.174, 3-bis.175, 3-bis.176, 3-bis.181, 4.30, 4.33, 4.34, 4.55, 4.56, 4.68, 4.71, 4.72, 5.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|----|
| 5-00268 Bossa: Sulla nomina del consiglio d'amministrazione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense | 51 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 65 |
| 5-00319 Coscia: Sul diploma d'istituto magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento nella scuola primaria. | |
| 5-00577 Marzana: Sull'inserimento nella seconda fascia d'istituto dei diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e in quella elementare, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 | 52 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 66 |
| 5-00383 Centemero: Sull'accantonamento di risorse per il 2013 destinate alle scuole paritarie e sull'effettiva assegnazione a tali scuole delle somme previste dalla legge di stabilità 2013. | |
| 5-00405 Taricco: Sulle risorse statali stanziare per l'anno 2013 per le scuole paritarie | 53 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 68 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 54 |
| <i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 70 |

INTERROGAZIONI

Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 11.30.

5-00268 Bossa: Sulla nomina del consiglio d'amministrazione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), ricordando che la Commissione cultura si è occupata della questione nella scorsa legislatura, avviando l'esame di una proposta di legge specifica in materia. Precisa che «rapidamente» il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettuerà tutti gli approfondimenti necessari e non mancherà di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei.

Luisa BOSSA (PD) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, apprezzando soprattutto il fatto di aver dichiarato che il Ministero effettuerà rapidamente tutti

gli approfondimenti necessari, non mancando di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei. Reputa tuttavia singolare che lo stesso Ministero, a distanza di molto tempo dal fatto, non fosse a conoscenza della circostanza che uno dei consiglieri nominati fosse stato condannato, in primo grado, a diversi mesi di reclusione. Ricorda, altresì, che andrebbe applicata, comunque, la normativa di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2013 – in materia di inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale – a ben due componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto di educazione femminile « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense, considerati gli incarichi pubblici già ricoperti dagli stessi consiglieri e rientranti nella fattispecie di incompatibilità di cui al citato articolo 7, comma 2.

5-00319 Coscia: Sul diploma d'istituto magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento nella scuola primaria.

5-00577 Marzana: Sull'inserimento nella seconda fascia d'istituto dei diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e in quella elementare, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria COSCIA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che non chiarisce il quesito posto nella sua interrogazione. Ritiene necessario approfondire bene chi ha il diploma per accedere alle graduatorie delle singole istituzioni scolastiche, ribadendo l'esigenza che il Governo si faccia carico di una situazione che si trascina da numerosi anni.

Maria MARZANA (M5S), replicando, si dichiara molto insoddisfatta della risposta resa dal Governo, in quanto il sottosegretario ROSSI DORIA riconosce il valore abilitante del diploma magistrale ma non mette in discussione la partecipazione dei diplomati magistrale ai nuovi PAS. Si tratta di una contraddizione che è urgente sanare. Osserva, in particolare, come il comma 16, dell'articolo 15, nella nuova formulazione, a seguito delle modifiche al decreto ministeriale n. 249 del 2010, dispone l'attivazione di percorsi formativi finalizzati esclusivamente all'acquisizione di titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati magistrale entro l'anno 2001/02 secondo il decreto ministeriale 10 marzo 1997. Tali soggetti sono in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Sottolinea come, di fatto, il passaggio dalla prima formulazione del comma 16, articolo 15, « conseguire l'abilitazione » alla seconda formulazione « acquisire titolo di accesso », risulta essere un voluto annacquamento normativo, poiché si tratta di terminologie giuridiche già in capo a questi docenti. Ritiene, d'altra parte, che il decreto dirigenziale n. 58 del 2013 crea ulteriore confusione laddove propone nuovamente, per gli insegnanti in possesso del diploma di maturità magistrale, l'attivazione di corsi finalizzati al « conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ». Ritiene anzi assurdo e soprattutto ingiustificato attivare un corso per ri-abilitarsi: questi docenti infatti vengono da diversi anni assunti dal Ministero per assicurare il funzionamento ordinario del servizio scolastico. Si deduce che il corso risponde solo alla logica di far cassa e saranno molti gli aspiranti candidati che si indebiteranno pur di conseguire nuovamente la già posseduta « abilitazione ».

Rileva altresì come le modifiche confermano la disparità di trattamento e una discriminazione in ambito europeo e per le quali l'Italia rischia una sanzione. È

accertato infatti che il MIUR ha riconosciuto a diversi cittadini qualifiche professionali per l'insegnamento – conseguite in altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare in Romania, equiparabili al diploma di maturità magistrale – e ai quali è stato consentito l'accesso alle graduatorie permanenti/ad esaurimento. I diplomati magistrale, dunque «reclusi forzatamente» in terza fascia delle graduatorie d'istituto, con la pubblicazione delle modifiche al decreto ministeriale n. 249 del 2010, continuano a vedere cancellati diritti già acquisiti. Ribadisce quindi la propria insoddisfazione principalmente perché sarebbe opportuna l'abrogazione dei commi 16 e 16-bis dell'articolo 15 in quanto applicati a personale già in possesso di abilitazione, in virtù della quale si dovrebbe provvedere all'inserimento in seconda fascia di istituto senza sostenere un ulteriore corso; l'inserimento in seconda fascia non consente l'immissione in ruolo, la quale è prevista per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento; il concorso non ha mai avuto funzione di abilitazione, la quale è connessa al diploma, ma costituisce una procedura per l'arruolamento nelle scuole statali. Per concludere, segnala l'altra anomalia dei PAS, posta alla sua attenzione negli ultimi giorni, che merita di essere tenuta in considerazione dal Ministro. Si tratta di percorsi che dovrebbero ammettere, limitatamente alla classe di concorso 56/A « Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali » (chiamata anche « Discipline Nautiche »), anche quei docenti che, nonostante presentino dei titoli d'accesso che si discostino dal dettato del decreto ministeriale n. 39 del 1998, abbiano prestato servizio d'insegnamento per diversi anni nella disciplina in questione in quanto docenti privi del titolo di studio ma in possesso del titolo professionale, per mancanza di aspiranti nelle rispettive graduatorie ad esaurimento.

5-00383 Centemero: Sull'accantonamento di risorse per il 2013 destinate alle scuole paritarie e sull'effettiva assegnazione a tali scuole delle somme previste dalla legge di stabilità 2013.

5-00405 Taricco: Sulle risorse statali stanziare per l'anno 2013 per le scuole paritarie.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elena CENTEMERO (PdL), replicando in qualità di presentatrice dell'interrogazione 5-00383, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Rossi Doria. Reputa infatti essenziale che sia risolta la questione concernente l'accantonamento di circa 80 milioni di euro – che, in realtà a lei risultavano essere ben 160 milioni di euro – destinati al sostegno delle scuole paritarie, per l'esercizio finanziario 2013, e allocate nel capitolo 1299 del Ministero, disposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 174 del 2012.

Mino TARICCO (PD), replicando in qualità di presentatore dell'interrogazione 5-00405, si dichiara anch'egli parzialmente soddisfatto. Precisa altresì di non avere nulla da eccepire in merito al comportamento che ha tenuto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in questa vicenda, ma ritiene che la questione cruciale – che non è stata chiarita nella risposta resa dal rappresentante del Governo – sia se le risorse attualmente accantonate saranno rese disponibili in tempo utile per essere utilizzate per le loro finalità o se costituiscono, di fatto, una riduzione dei finanziamenti originariamente previsti per le scuole paritarie. In quest'ultimo caso, avverte che il settore delle scuole paritarie, stante la crisi della rete delle sue strutture, rischia di collassare, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica che dovrà sopperire alla mancata erogazione dei servizi scolastici attualmente resi dalle scuole paritarie.

Chiede comunque che il Governo informi il Parlamento sugli sviluppi che la vicenda avrà nel prossimo futuro.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame, ricordando che è stato approvato, con modificazioni, in prima lettura dal Senato (A.S. 890), il 31 luglio 2013 e che, come si evince dal titolo del provvedimento, reca disposizioni di diversa natura, afferenti soprattutto la disciplina del lavoro e la materia fiscale, ma riguardanti anche, in parte, la competenza della VII Commissione, sia con riferimento a questioni che ineriscono ambiti, per così dire, « trasversali », come l'occupazione giovanile, sia con riferimento ad altri settori di sua diretta pertinenza, che saranno esaminati di seguito. Con riferimento all'articolato del provve-

dimento, segnala intanto l'articolo 1, recante incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani. Questo articolo introduce, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l'importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Alla trasformazione deve corrispondere l'assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore. Per il finanziamento dell'incentivo sono previste risorse statali pari a 500 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno e a 294 milioni di euro per le restanti regioni, per il periodo 2013-2016, nonché eventuali ulteriori finanziamenti a carico delle singole Regioni. Con riferimento all'articolo 2, recante interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile, segnala che nello stesso sono presenti diverse disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante (commi 2 e 3) e di tirocini formativi e di orientamento (commi da 5-*bis* a 14), volte a fronteggiare l'attuale situazione di crisi occupazionale. Osserva che in materia di apprendistato, si prevede l'adozione di linee guida per l'apprendistato professionalizzante, mentre per i tirocini formativi e di orientamento si dispone l'erogazione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di una indennità di partecipazione. Allo stesso tempo, si prevede che i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni possano fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. Con riferimento ad un settore di particolare interesse per la Commissione cultura, se-

gnala i commi da 5-*bis* a 14 dell'articolo 2 che riguardano i tirocini formativi e di orientamento. Aggiunge che il comma 5-*bis* introdotto durante l'esame presso il Senato, dispone l'istituzione di un Fondo straordinario, limitato all'anno finanziario 2014, con una dotazione pari ad 1 milione di euro, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo, denominato « Fondo mille giovani per la cultura », è destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età.

Sottolinea che la finalità dell'istituzione del Fondo è individuata nel sostegno al settore dei beni culturali. I criteri e le modalità per l'accesso al Fondo sono definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il comma 5-*ter* stabilisce che per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida definite con l'Accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni possano fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180-1185, della legge n. 296 del 2006, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale. Osserva che il comma 6, sempre dell'articolo 2 prevede, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'erogazione dell'indennità di partecipazione prevista dall'Accordo del 24 gennaio 2013 ai tirocinanti che effettuino tirocini formativi e di orientamento nelle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo istituendo un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni in precedenza individuati. Tale fondo comunque opera per le ipotesi in cui si possa, per comprovate ragioni, far fronte al relativo

onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative delle amministrazioni interessate. Rileva come di particolare interesse per la Commissione risultino i commi da 10 a 13 del medesimo articolo 2, che recano disposizioni in materia di sostegno dei tirocini curriculari svolti da studenti iscritti ai corsi di laurea di università statali nell'anno accademico 2013-2014, a tal fine disponendo un'autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per il 2013 e di 7,6 milioni di euro per il 2014, evidenziando che lo scopo è quello di promuovere l'alternanza fra studio e lavoro. In particolare, sottolinea che il comma 10, dell'articolo 2, reca l'autorizzazione di spesa, nei termini sopra indicati, per il sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea (delle sole università statali, come chiarito dal successivo comma 11) nell'anno accademico 2013-2014. Il comma 11 del medesimo articolo 2 dispone quindi che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), — che doveva essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto — sono stabiliti criteri e modalità per la ripartizione « su base premiale » delle risorse tra le (sole) università statali che attivano tirocini di durata minima pari a 3 mesi con enti pubblici o privati.

Fa presente che i commi 12 e 13, del medesimo articolo 2, dispongono che le università attribuiscono le risorse loro assegnate, fino ad esaurimento delle stesse, agli studenti, per un importo massimo mensile destinato a ciascuno studente di 200 euro, quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, in aggiunta al rimborso spese corrisposto dal soggetto, pubblico o privato, presso il quale il tirocinio si svolge. In base alla modifica al comma 13 apportata dal Senato, limitatamente ai tirocini svolti all'estero presso soggetti pubblici, l'importo può essere corrisposto in forma di benefici o facilitazioni non monetari. La relazione tecnica all'A.S. 890 evidenzia, al riguardo, che l'obiettivo dell'intervento non è l'attribuzione obbli-

gatoria di un riconoscimento economico alle attività di tirocinio curriculare, il cui onere è definito insostenibile, bensì quello di incentivare tali attività, e stima che la somma stanziata può consentire il cofinanziamento di tirocini per circa 10.000 studenti, numero che, tuttavia, può variare in funzione dell'entità del cofinanziamento stesso e della durata del tirocinio. Le risorse sono assegnate sulla base di graduatorie formate secondo criteri inerenti la «regolarità del percorso di studi», la votazione media degli esami sostenuti, le condizioni economiche dello studente, da individuare sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). È, inoltre, accordata priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea. Rileva che la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 2 è recata dall'articolo 12 del provvedimento in esame. In particolare, quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (articolo 12, comma 1, lettera f)). Il comma 14 dell'articolo 2 dispone infine in materia di tirocini formativi da destinare agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, da realizzarsi, in orario extracurricolare, presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici. In particolare, il comma dispone in merito a piani di intervento, di durata triennale, finalizzati alla realizzazione dei suddetti tirocini formativi. Con riferimento all'articolo 3, rileva che il comma 1 reca il finanziamento di interventi nei territori del Mezzogiorno relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego (26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 28 milioni per il 2015), a progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici (26 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 28 milioni per il 2015) e a borse di tirocinio formativo, relativamente ai giovani residenti e/o domiciliati in tali regioni di 56 milioni nel 2013, di 16

milioni nel 2014 e di 96 milioni nel 2015). I commi da 2 a 5 dell'articolo 3 estendono la sperimentazione della nuova social card, già prevista, ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, per le città di Napoli, Bari, Palermo e Catania, ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno, nel limite di 140 milioni per il 2014 e di 27 milioni per il 2015. Tali risorse sono stanziate a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007-2013, nonché mediante la rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione.

Illustra, quindi, l'articolo 4 del provvedimento in esame recante, ai commi 1 e 2, misure dirette ad accelerare le procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013 e per la rimodulazione del Piano di Azione Coesione, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno (disposti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 12, lettera a), e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, per un importo complessivo pari a 995 milioni di euro negli anni 2013-2016). Si sofferma, altresì, sull'articolo 5, modificato al Senato, istituisce una struttura sperimentale di missione presso il Ministero del lavoro per l'attuazione, dal 1° gennaio 2014, del programma «Garanzia per i giovani» e per la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale (in particolare, degli ammortizzatori sociali cosiddetti in deroga). La struttura opera in attesa del riordino dei servizi per l'impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Lo stesso articolo prevede altresì un finanziamento di 6 milioni di euro per l'ISFOL per la proroga di specifici contratti di lavoro. Segnala poi che il Senato ha soppresso l'articolo 6, recante disposizioni in materia di istruzione e formazione, che disponeva la possibilità, per il primo biennio e il primo anno del secondo

biennio degli istituti professionali, di utilizzare spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni, al fine di consentire lo svolgimento di percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa rispetto ai percorsi di durata triennale di competenza delle regioni. L'articolo 7 reca norme in materia di contratti di lavoro a termine (comma 1), distacco (comma 2, lettera *0a*) contratti di lavoro intermittente (comma 2, lettera *a*), lavoro a progetto (comma 2, lettere *c*), *c-bis* e *d*), lavoro accessorio (comma 2, lettere *e* ed *f*), tentativo obbligatorio di conciliazione nei licenziamenti individuali (comma 4), intervenendo, in particolare, sulle modifiche alla normativa di settore apportate, da ultimo, dalla legge n. 92 del 2012. In particolare, le disposizioni in materia di lavoro intermittente integrano l'articolo 34 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che reca la disciplina dell'istituto introducendo – fermi restando i presupposti previsti dalla legge per l'instaurazione del rapporto di lavoro – un limite di 400 giornate annue di lavoro effettivo nell'arco di 3 anni solari, riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, superato il quale il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (ai sensi del comma 3 si computano solo le giornate prestate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge); restano esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Le disposizioni in materia di lavoro a progetto, poi, modificano gli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che reca la disciplina dell'istituto. In particolare, il capoverso *c-bis*, del comma 2, dell'articolo 7, aggiunge il comma *2-bis* al predetto articolo 61, prevedendosi che se l'attività di ricerca scientifica, oggetto del contratto, viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente.

Aggiunge che l'articolo *7-bis* – introdotto al Senato – detta norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. L'articolo

8, comma 1, istituisce, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Banca dati delle politiche attive e passive (di seguito: « Banca dati »), al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti, nonché di garantire l'attivazione del programma di Garanzia per i Giovani (di cui al precedente articolo 5). La Banca dati ha il compito di raccogliere le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 8 individua i soggetti (Regioni, Province autonome e Province, come precisato nel corso dell'esame al Senato), I.N.P.S., Italia Lavoro s.p.a. (e l'ISFOL, come precisato nel corso dell'esame al Senato) Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica (nonché i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, come evidenziato nel corso dell'esame al Senato), Università pubbliche e private e Camere di commercio, industria e artigianato) che concorrono alla Banca dati, che costituisce altresì una componente del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 469 del 1997 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, reso disponibile attraverso Cliclavoro. Nella Banca dati, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo n. 82 del 2005 – cioè l'insieme delle regole che devono garantire la possibilità di interagire tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, ad esempio dando la possibilità ai cittadini di accedere a specifici dati senza doversi necessariamente recare presso gli uffici amministrativi –, confluiscono la banca dati percettori (di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008), l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università (di cui all'articolo *1-bis* del decreto-legge n. 105 del 2003) e la dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge n. 92 del 2012 (comma 4).

Per quanto concerne l'articolo 9, recante ulteriori disposizioni in materia di occupazione segnalò intanto il comma 8-*bis* introdotto nel corso dell'esame al Senato, che apporta una modifica all'articolo 22, comma 11-*bis*, del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), ai sensi del quale il cittadino straniero non comunitario che ha conseguito in Italia un dottorato o un *master* universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico dei lavoratori previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. In questo caso, l'iscrizione nell'elenco avrà una durata non superiore a dodici mesi. Di interesse per la Commissione risulta anche la disposizione di cui all'articolo 9, comma 16, capoverso lettera c), che modifica il comma 2, lettera h) punto 2) dell'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012. La disposizione estende il vigente requisito opzionale per la qualifica di *start-up* innovativa alle imprese con almeno due terzi della forza lavoro complessiva costituita da dipendenti e collaboratori che siano in possesso di una laurea magistrale. Ricorda, inoltre, che la disposizione in vigore prima del 28 giugno 2013 prevedeva come requisito solo l'impiego di almeno un terzo della forza lavoro costituito da personale in possesso di dottorato di ricerca, o dottorandi o laureati con attività almeno triennale di ricerca. L'articolo 9, comma 16-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in materia di personale a tempo determinato degli enti di ricerca. Il comma 16-*quinquies*, sostituendo l'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, recante la disciplina derogatoria alla normativa generale per il personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa degli enti di ricerca (nonché di altri istituti), prevede che tale deroga sia ammissibile per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, anche finanziati con le risorse premiali sovvenzionate con una

quota non inferiore al 7 del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, nonché di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti. Il nuovo comma 188, dell'articolo 1, della citata legge n. 266 del 2005, dispone quindi che per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti.

Illustra, altresì, l'articolo 10 recante disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali, l'articolo 10-*bis*, contenente disposizioni concernenti gli enti di previdenza di diritto privato che esulano dalla competenza specifica della VII Commissione, e l'articolo 11, che reca disposizioni in materia fiscale (in particolare posticipando dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento previsto dall'articolo 40, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), di impegni internazionali e altre misure definite urgenti. Con riferimento alle disposizioni che direttamente interessano la competenza della Commissione cultura segnalò, intanto, il comma 11-*quinquies* dell'articolo 11 che concerne il recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano. Precisa che questo comma, inserito durante l'esame al Senato, reca una deroga

alla normativa vigente in materia di contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, verificatosi nella Regione Umbria. La disposizione, infatti, nel prevedere l'applicazione di quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, consente ai soggetti privati, per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione con contributi pubblici, di non ricorrere alle procedure di gara secondo quanto prevede il decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Di particolare interesse poi per la VII Commissione risultano le disposizioni recate dal comma 17 dell'articolo 11, in materia di finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il predetto comma 17, infatti, autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime. La relazione tecnica all'A.S. 890 chiarisce che si tratta di risorse già destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche e che, pertanto, la disposizione ha carattere meramente gestionale. A fronte della formulazione della disposizione — che potrebbe far pensare a tutte le risorse riconducibili al FUS, destinate a vari settori (cinema, musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante) — il concetto presente nella relazione tecnica è stato espresso anche dal rappresentante del Governo durante la seduta della 7^a Commissione del Senato del 16 luglio 2013. La norma sembra, dunque, essere rivolta a consentire l'erogazione immediata delle risorse del FUS da destinare alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2013, senza

dover attendere l'emanazione del decreto ministeriale di riparto. L'articolo 11-bis, introdotto al Senato, modifica il limite di indebitamento degli enti locali e l'entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei propri debiti commerciali. L'articolo 12, del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca la copertura finanziaria degli oneri recati da talune norme del provvedimento in esame, quantificati complessivamente in 1.122,15 milioni di euro per l'anno 2013; 576,525 milioni di euro per l'anno 2014; 321,925 milioni di euro per l'anno 2015; 62,925 milioni di euro per l'anno 2016; 12,925 milioni di euro per l'anno 2017; 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ricorda, infine, come — tra le fonti di copertura finanziaria utilizzate — vi sia la riduzione, per l'anno 2014, di 7,6 milioni di euro del fondo per il finanziamento ordinario delle università (articolo 12, comma 1, lettera f). Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere dopo aver acquisito le posizioni dei rispettivi gruppi.

Tamara BLAZINA (PD) ringrazia la relatrice per l'esauriente relazione svolta. Rileva come il testo in esame, modificato dal Senato, sia complesso, presentando alcuni aspetti favorevoli, ma anche altri che destano qualche perplessità. Valuta quindi favorevolmente, nel presente disegno di legge, lo scopo che è alla base di molte sue disposizioni ovvero quello di favorire l'occupazione giovanile, incentivando una maggiore flessibilità per il lavoro svolto in ambito culturale; positiva è inoltre l'introduzione di misure che tentano in qualche modo di contrastare la povertà e che incrementano la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per gli anni 2013 e 2014. Apprezza inoltre le norme che vanno incontro alle esigenze degli studenti immigrati e il fatto che vi sia il tentativo di spendere nella maniera più proficua le risorse provenienti dai fondi europei. Vi è poi un tentativo di arrecare miglioramenti alla normativa re-

cata dalla legge n. 92 del 2012 in materia di riforma del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai tirocini formativi e di orientamento. Indica quindi le criticità che intravede nel presente provvedimento: la prima concerne l'eterogeneità delle materie incluse nel presente provvedimento di urgenza, che manca quindi di organicità, accentuando il carattere frammentario della legislazione vigente in materia disciplinata da norme di diverso livello. Valuta inoltre non positivamente la ripartizione di competenze in materia di tirocinio e apprendistato tra regioni, province e comuni. Reputa altresì negativo lo spostamento continuo di fondi – da un capitolo all'altro dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca –, senza che siano reperite reali risorse aggiuntive per il settore dell'istruzione e della formazione. Giudica infine problematico l'attuale rapporto tra formazione e istruzione e insoddisfacente l'alternanza tra scuola e lavoro, anche alla luce dei dati comparativi provenienti dalle istituzioni comunitarie e riportati nel dossier predisposto dagli uffici.

Silvia CHIMIANTI (M5S) preannuncia che, complessivamente, il parere del gruppo M5S sul decreto in esame è negativo perché già a partire dal titolo, « Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, della coesione sociale, nonché in materia di IVA e altre misure finanziarie urgenti », si evince che vengono messe insieme moltissime materie eterogenee tra loro. Inoltre, si riscontrano moltissime criticità in un provvedimento che contiene iniziative assai limitate e non all'altezza della gravissima situazione attuale, in cui la disoccupazione non riguarda soltanto i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni – per i quali peraltro è già previsto l'apprendistato –, ma anche quelli compresi in altre fasce d'età. Per quanto attiene alle competenze della Commissione cultura, ritiene senz'altro più grave il disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera f), che prevede le coperture finanziarie per gli interventi relativi all'annua-

lità 2014, consistenti in un'erogazione di 7,6 milioni di euro. Secondo l'articolo indicato si provvederebbe a erogare tale somma mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento ordinario delle Università, che in tal modo verrebbe ridotto nel 2014 di pari importo. Riscontra una palese contraddizione con quanto appena statuito dal decreto-legge n. 69 del 2013, cosiddetto « decreto del fare », in cui il medesimo Fondo veniva incrementato di 21,4 milioni di euro. Il suddetto incremento andava a coprire lo sblocco del *turn over* dei reclutamenti di docenti ordinari e associati nelle università, garantendo circa 15.000 nuove assunzioni, essendo approvato solo una settimana fa. Chiede quindi chiarimenti sull'intervento legislativo che, se raccordato con il precedente, sa tanto di « gioco delle tre carte ». Ecco perché, anche se si è consapevoli di avere poca capacità di manovra sul decreto in discussione, richiede l'abrogazione della lettera f) in questione.

Dopo aver ricordato il comma 10 dell'articolo 2, in cui viene dato sostegno economico alle attività di tirocinio curricolare per gli studenti iscritti alle università nell'anno scolastico 2013-14, al fine di promuovere l'alternanza studio-lavoro, ricorda che il successivo comma 11 del medesimo articolo utilizza un termine ambiguo, che va contro la concezione di istruzione pubblica sostenuta dal gruppo cui appartiene. Si riferisce a quel « *su base premiale* », posto come un inciso, che però necessita di alcuni chiarimenti. Con l'introduzione dell'inciso indicato, infatti, la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 2 – che prevede di legare la ripartizione del fondo a sostegno delle attività di tirocinio curricolare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-14 a presunti, non misurabili criteri di efficienza –, è da considerarsi inaccettabile, incostituzionale, ed incoerente con gli obiettivi propri dell'istruzione pubblica. Ripartire i fondi « *su base premiale* », inoltre, non chiarisce quale sia l'oggetto dell'intervento premiale, in specie che cosa sia esattamente la *premiabilità* di cui si parla in modo vago e

in base alla quale si erogherebbero i fondi. Sottolinea quindi che la disposizione, così formulata, non rispetta i criteri di tassatività e determinatezza perché non specifica cosa sia la « base premiale » su cui si fonda l'impianto della norma. Ritiene necessario infatti chiarire quale premio o punizione per il buono o cattivo funzionamento di un'università può essere rappresentato da una diversa elargizione di fondi destinati al sostegno di attività di tirocinio curricolare svolte dagli studenti universitari. Ritiene d'altra parte impensabile elargire, in qualunque forma, finanziamenti alle università sulla base dei risultati ottenuti. In questo modo infatti, non si fa altro che aumentare il divario già esistente tra le varie istituzioni universitarie, con il rischio di allargare ancora di più la forbice esistente tra università di serie A e di serie B. Ecco perché si riserva di proporre un emendamento nel corso del successivo esame del provvedimento, volto a sopprimere l'inciso « su base premiale », per assegnare tali fondi per i tirocini in maniera proporzionale al numero complessivo di crediti formativi universitari, per attività di tirocinio curricolare previsti nei piani di studio delle singole università.

Non condivide d'altronde i parametri scelti per l'individuazione dei soggetti che dovranno beneficiare degli incentivi alle assunzioni. Sembra che si voglia restringere il più possibile il campo, perché vengono esclusi perfino coloro che posseggono un diploma di scuola superiore. A tal proposito, ricorda che attualmente in Italia non è noto quante persone tra i 18 e i 29 anni non posseggano un titolo di scuola superiore o professionale. È consapevole che la normativa europea parli di lavoratori svantaggiati, riferendosi a chi non possiede titoli di studio, ma la realtà dei fatti, attualmente, vede lavoratori svantaggiati anche tra coloro che hanno conseguito non solo un diploma, ma anche la laurea. Con parametri così restrittivi, si fotografa quindi una realtà che non è coincidente con quella esistente nel Paese. Chiede dunque la soppressione del comma 2 lettera b) dell'articolo 1 o, in alternativa,

che si estendano gli incentivi alle assunzioni di giovani lavoratori anche a chi, in età compresa tra i 18 e i 29 anni, abbia conseguito un diploma di scuola media superiore o professionale o che non sia iscritto a nessun corso di studi. Precisa che qualora si lasciasse invariato il dispositivo, i destinatari dei medesimi sarebbero unicamente coloro che non detengono nemmeno il diploma di scuola superiore. Ritiene, a questo riguardo, che sia doveroso opporsi ad una scelta che di fatto incentiverebbe l'abbandono scolastico. Ancora in riferimento al comma 10 dell'articolo 2, chiede, infine, che venga previsto anche il parere del CNSU, il Consiglio Nazionale Studenti Universitari, che al pari della CRUI è un organo consultivo del MIUR. Il CNSU esprime pareri sui decreti ministeriali, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitario, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 491 del 1997. Ritiene utile, quindi, che il Ministro dell'istruzione, nell'attribuire le risorse alle università per l'attivazione dei tirocini, consulti anche l'organo indicato.

Luisa BOSSA (PD) ringraziando la relattrice per il lavoro svolto, rileva che il tema del lavoro è delicato e sebbene permangano ancora delle ombre, va detto che qualche barlume di luce si comincia a vedere, soprattutto per il settore dei beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-bis. Sottolinea in questo senso che circa mille giovani frequenteranno tirocini formativi nelle attività e nei servizi per la cultura per un milione di euro, seppure con un investimento limitato all'anno 2014. Precisa che si tratta di un progetto da tempo sostenuto dal gruppo cui appartiene e che approva la sua realizzazione con la istituzione del fondo in questione, pur non essendo ancora l'investimento che si vuole in un settore che impegna circa trentamila lavoratori. Si tratta quindi di un comparto che *tira*, con

quasi cinquemila musei e istituti similari pubblici e privati, più di quindicimila beni anche vincolati; più di trecento siti archeologici subacquei; 46.000 circa beni artistico-architettonico vincolati e 62.000 archivi variamente gestiti; più di dodicimila biblioteche, una quarantina di siti del patrimonio UNESCO, oltre i due beni immateriali relativi ai pupi siciliani e il pastoralismo sardo. Ritiene quindi che la cultura sia un settore fondante per la collettività, tanto che basterebbero le cifre indicate a reclamare un sostegno maggiore serio da parte della spesa pubblica. Ribadisce quindi che, pur non essendo tantissimo l'investimento previsto, si delinea comunque un percorso virtuoso, un piccolo spiraglio dopo tanti anni di abbandono.

Luigi GALLO (M5S) con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame, in materia di incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato per lavoratori giovani, esprime contrarietà alla prescrizione di cui al comma 2, lettera *b*), che dispone che l'assunzione prevista al precedente comma 1, debba riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni che, tra l'altro, siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. Precisa, infatti, che nei primi anni della fascia di età ivi indicata molti studenti stanno ancora frequentando gli ultimi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore che conseguiranno di lì a breve. Attribuire anche a questi ultimi benefici a livello lavorativo, senza verificare quali siano le loro reali condizioni personali, potrebbe introdurre un fattore di ingiustizia sostanziale non accettabile. Chiede quindi che si studino soluzioni per evitare gli inconvenienti testé illustrati. Rappresenta inoltre l'esigenza che la Commissione possa avere maggior tempo per poter approfondire il presente provvedimento, il cui testo è stato reso disponibile solo nella giornata di ieri.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, precisa che anche nel corso delle passate legislature si è posta l'esigenza di tenere conto

dell'urgenza di alcuni provvedimenti, ai fini di un esame delle Commissioni, in funzione della relativa calendarizzazione in Assemblea. Ricorda, a tal proposito, che l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento in esame è prevista, allo stato, per il prossimo lunedì. La Commissione è tenuta quindi a rispettare i tempi attualmente fissati, in modo da consentire alle Commissioni di merito di concluderne l'esame in tempo utile.

Luigi GALLO (M5S) sottopone allora la possibilità di convocare subito l'Ufficio di presidenza, per definire una diversa organizzazione dei lavori per l'esame del provvedimento in titolo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che l'attuale organizzazione dei lavori della Commissione è stata definita dall'Ufficio di presidenza, nella riunione di ieri, giovedì 1° agosto 2013. Aggiunge che la Conferenza dei presidenti di gruppo è convocata per le ore 15 di oggi; bisognerebbe, al limite, attendere lo svolgimento di quella riunione, prima di assumere altre decisioni al riguardo.

Maria COSCIA (PD), condividendo le precisazioni della presidente Ghizzoni, tenuto conto che, allo stato, non è possibile definire un altro calendario dei lavori, propone di sospendere brevemente la seduta.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, concordando con la proposta della collega Coscia, non essendovi obiezioni, sospende la seduta, al fine di consentire un confronto informale tra i gruppi, per giungere ad una soluzione, la più largamente condivisa.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.35.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 4*), risultato di un confronto tra tutte le forze politiche.

Milena SANTERINI (SCpI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, ritenendo necessario innanzitutto reperire una diversa copertura rispetto allo storno di risorse a carico del FFO. Rileva che in generale si è di fronte a una inversione di tendenza, con la previsione di una linea chiara che collega il percorso formazione-scuola-lavoro, attraverso lo strumento del tirocinio, superando il tradizionale dualismo scuola-lavoro con l'introduzione del principio di lavorare studiando e di studiare, lavorando. Considera indispensabile peraltro il principio indicato a pochi percorsi universitari. Circa il termine « premiale », evidenzia che si tratta di un principio riferito alle università e non agli studenti, con una scelta che appare coerente con l'esigenza di favorire, con maggiori risorse, quegli atenei che abbiano dimostrato di avere una più virtuosa circolarità scuola-lavoro. Evidenzia infine l'importanza di avere finalmente un fondo specifico per il diritto al lavoro dei disabili, volto a finanziare le iniziative a sostegno di questa categoria di persone.

Luigi GALLO (M5S) pur concordando con l'osservazione di cui alla lettera *d*) della proposta di parere della relatrice — che auspica impegni diretti, riguardanti l'occupazione nel settore dell'università e della ricerca, in particolare allentando i vincoli sul *turn over* nelle assunzioni, come era già emerso nel corso dell'esame del decreto-legge n. 69 del 2013, cosiddetto « del fare » —, preannuncia voto contrario, anche a nome del suo gruppo, su tale proposta di parere. Reputa infatti che le problematiche presenti nel disegno di legge in esame siano state affrontate in modo pasticciato e che il riferimento alla premialità di cui all'articolo 2, commi 11 e 12 sia pericoloso in quanto non sono ben chiari i criteri di premialità ivi indicati; il che potrebbe portare a ingiustificate disparità di trattamento. Sottolinea, inoltre, che l'ANVUR, che entrerebbe nel procedimento di individuazione di queste premialità, sia un ente non ancora accredi-

tato, privo ancora di legittimazione a livello europeo, non potendosi quindi pensare che questo possa decidere chi abbia operato bene e chi male e, di conseguenza, chi abbia diritto alle risorse. Ribadisce quindi il suo parere contrario sulla proposta del relatore.

Maria Grazia ROCCHI (PD) nonostante si tratti di un provvedimento complesso, sottolinea innanzitutto che il tratto positivo è quello di aver aumentata la qualità e la quantità di opportunità per consolidare il rapporto impresa e scuola, con una corretta politica attiva del lavoro. Evidenzia che come accade in altri Paesi europei che hanno adottato analoghe misure volte a potenziare investimenti nel settore del mercato del lavoro, si sono avute maggiori stabilizzazioni di posti di lavoro, rispetto ad altri Paesi dove il sistema cosiddetto duale non è altrettanto radicato. Considera positivamente quindi l'aver previsto nuovi strumenti normativi, come quello già ricordato relativo al progetto di mille giovani per la cultura, che auspica peraltro che possa essere esteso rispetto al triennio attualmente previsto. Anche il tirocinio e gli *stages* sono poi strumenti utili, orientati ad esplorare nuove opportunità di alternanza scuola-lavoro strutturate, per consentire di percorrere una strada che anche in questo caso auspica possa essere permanente e non temporanea. Ritiene in ogni caso necessario ripristinare il FFO, non essendo ammissibile incentivare con un provvedimento e disincentivare con un altro, rispetto lo stesso strumento di finanziamento. Sottolinea infine l'importanza di escludere i lavoratori dello spettacolo e della cultura dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 2, in quanto la trasformazione di tali forme di lavoro intermittente — che rappresentano la peculiarità di quel comparto — in rapporti di lavoro a tempo indeterminato comporterebbe la necessità di assumere figure che resterebbero inattive per lungo tempo o, in alternativa, di interrompere il rapporto di lavoro con i tecnici prima del raggiungimento del limite entro il quale il rapporto si considera a tempo indeterminato. Ciò

avrebbe ripercussioni negative sul settore, il cui mercato del lavoro ha delle proprie specificità.

Giorgio LAINATI (PdL) ringrazia i colleghi, sia della maggioranza che dell'opposizione, per aver contribuito a migliorare il provvedimento in esame. Ringrazia altresì la relatrice per la predisposizione della proposta di parere, sulla quale esprime, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, volendo intervenire espressamente dopo l'approvazione del parere, per rispetto della decisione della Commissione, precisa, sulla prima condizione, che la copertura scaturisce dall'esigenza di tenere conto delle risorse finanziarie esistenti al momento dell'adozione del decreto. Rappresenta, in ogni caso, l'impegno del Governo a reperire successivamente ulteriori fonti di copertura, per recuperare le risorse del

FFO, utilizzate dal provvedimento in discussione. Aggiunge, in riferimento all'osservazione di cui alla lettera *a*), che sarebbe stato preferibile non dividere le risorse lungo tutto l'arco della filiera per non destinare poche risorse a troppi soggetti. Ritiene pertinente, d'altro canto, la considerazione svolta dal gruppo Movimento Cinque Stelle circa la premialità a sostegno di coloro che non abbiano concluso il corso di studi. Si tratta di un intervento che andrebbe accompagnato, come tradizionalmente previsto dalle politiche pubbliche e sociali in campo educativo, anche da un intervento a favore dei più meritevoli. Considera, quindi, opportuno svolgere una ulteriore riflessione sul punto, nel corso dell'esame del provvedimento in discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ritiene che il dibattito svolto sul provvedimento in esame sia stato proficuo, auspicando che anche per il futuro possa esserci un analogo confronto in Commissione tra tutte le forze politiche, anche su altri temi.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

5-00268 Bossa: Sulla nomina del consiglio d'amministrazione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulle questioni sollevate dall'On.le interrogante si ricorda prima di tutto che la disciplina organizzativa degli educandati femminili e degli istituti di educazione femminile è tutt'ora dettata dall'articolo 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione).

In particolare, per quanto interessa in questa sede, il comma 3 della citata disposizione prevede che, salva diversa indicazione dello statuto, l'amministrazione di ciascun educandato è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un presidente e due consiglieri nominati con decreto del Ministero della pubblica istruzione.

Nel caso dell'istituto « SS. Trinità del Paradiso » di Vico Equense si è registrata negli anni una prassi secondo la quale, in occasione del rinnovo del consiglio, l'amministrazione comunale ha segnalato al Ministero personalità espressione della società civile locale ritenute idonee a ricoprire il suddetto incarico.

Così è avvenuto anche in occasione dell'ultima ricostituzione del consiglio di amministrazione realizzata con decreto del ministro *pro tempore* in data 18 febbraio 2013: con delibera del 17 dicembre 2012 il Consiglio comunale di Vico Equense ha espresso l'auspicio che si pro-

cedesse al rinnovo dell'organo e che i componenti fossero individuati tra personalità espressione della comunità locale, suggerendo due nominativi di figure istituzionali dell'amministrazione comunale e un nominativo di estrazione amministrativa.

Il Direttore scolastico regionale per la Campania ha poi proposto al Ministro tali designazioni, ritenendo che la diversa estrazione professionale dei soggetti coinvolti potesse assicurare la presenza nel consiglio di amministrazione di tutte le competenze necessarie alla gestione dell'istituto.

Riguardo alle vicende evocate nell'atto parlamentare, va prima di tutto segnalato che al momento della formalizzazione del decreto non si era a conoscenza dei procedimenti penali a carico di uno dei soggetti coinvolti.

Si assicura che il Ministero effettuerà rapidamente tutti gli approfondimenti necessari e non mancherà di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, compreso il ritiro dell'atto di nomina del soggetto menzionato o lo scioglimento del consiglio di amministrazione, ipotesi espressamente contemplata dal comma 5 del citato articolo 204 del decreto legislativo 297 del 1994.

ALLEGATO 2

5-00319 Coscia: Sul diploma d'istituto magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento nella scuola primaria.**5-00577 Marzana: Sull'inserimento nella seconda fascia d'istituto dei diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e in quella elementare, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 5-00319 dell'On.le Coscia e n. 5-00577 dell'On.le Marzana che vertono su analogo argomento.

Gli interroganti chiedono chiarimenti sul valore di abilitazione all'insegnamento del diploma di maturità magistrale, richiamando anche le osservazioni che la Commissione europea ha formulato in occasione dell'esame di alcune denunce riguardanti il mancato riconoscimento di tale qualifica per lo svolgimento dell'attività di insegnamento in altro Stato membro.

Giova riassumere brevemente il quadro normativo di riferimento.

La formazione degli aspiranti all'insegnamento nella scuola « materna » o « elementare » (oggi denominata scuola dell'infanzia e scuola primaria) è stata in passato demandata alla frequenza di specifici percorsi, detti « scuole normali » e, a partire dalla cosiddetta riforma Gentile, « istituti magistrali ».

La legge 19 novembre 1990, n. 341, nel riformare gli ordinamenti universitari, ha previsto che i percorsi di diploma magistrale fossero sostituiti da uno specifico corso di laurea (Scienze della formazione primaria), articolato in due indirizzi e preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare.

Tali corsi di laurea sono stati istituiti con decreto del Presidente della Repubblica

31 luglio 1996, n. 471 e attivati a partire dall'anno accademico 1999/2000.

Dalla suddetta data sono stati soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali dell'istituto magistrale.

Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di formazione è stato comunque realizzato salvaguardando le aspettative maturate da coloro che avevano già acquisito il diploma magistrale o che risultavano iscritti ai relativi percorsi di formazione.

Il decreto interministeriale del 10 marzo del 1997 (attuativo della legge n. 341 del 1990) ha infatti stabilito che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/98, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/02, consentivano di partecipare ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Ciò significa che l'ordinamento riconosce il diploma di scuola magistrale e di maturità magistrale quali titoli validi ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente nella scuola materna e nella scuola elementare, ma non ha mai considerato gli stessi come titoli sufficienti per l'assunzione che deve ovviamente conseguire a un pubblico concorso.

Occorre dunque distinguere la questione dell'abilitazione da quella dell'assunzione in ruolo. I diplomati degli istituti magistrali possono insegnare e, in particolare, possono esercitare la professione di docente in qualità di supplenti. Essi hanno, quindi, il diritto all'inserimento nelle sole graduatorie di istituto.

Questa impostazione è peraltro confermata dal decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 che, all'articolo 15, comma 16, prevede per coloro che sono in possesso del diploma di scuola magistrale e di maturità magistrale un percorso formativo speciale utile per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Quanto alla procedura in corso presso gli Uffici della Commissione europea, si rappresenta che la stessa non riguarda il meccanismo di ingresso nei ruoli del personale scolastico, ma il riconoscimento del titolo di maturità magistrale a beneficio di coloro che intendano far valere la professionalità così acquisita per eventuali opportunità di impiego in altri Stati membri.

Sul punto sono in corso di definizione le modalità per effettuare tale riconoscimento, che darà conto del particolare percorso professionale compiuto dagli interessati e della particolare qualificazione che è stata conseguita e che consente l'esercizio della professione di docente.

ALLEGATO 3

5-00383 Centemero: Sull'accantonamento di risorse per il 2013 destinate alle scuole paritarie e sull'effettiva assegnazione a tali scuole delle somme previste dalla legge di stabilità 2013.**5-00405 Taricco: Sulle risorse statali stanziare per l'anno 2013 per le scuole paritarie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Centemero e Taricco, entrambe riguardanti l'erogazione dei contributi destinati al sostegno alle scuole paritarie per l'esercizio finanziario 2013.

Le risorse ammontano a:

275.928.588 sul capitolo 1477;

223.000.000 sul capitolo 1299, di cui risultano accantonati 80 milioni e 280 mila euro (e non 160 milioni).

Per quanto riguarda i fondi del capitolo n. 1477, il Ministero ne ha disposto la ripartizione con il decreto n. 3 del 12 marzo 2013, assegnandone la gestione agli Uffici scolastici regionali.

Al riguardo si segnala che fino allo scorso anno i contributi venivano erogati utilizzando le contabilità speciali funzionanti presso gli uffici scolastici territoriali, procedura che consentiva l'accreditamento diretto delle somme alle scuole in quanto il controllo delle ragionerie provinciali dello Stato avveniva in via successiva.

Dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 7, comma 39, del decreto legge n. 95 del 2012, le contabilità speciali non possono più essere alimentate e perciò tutti i pagamenti sono effettuati attraverso SICOGE, il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato per i pagamenti dell'amministrazione.

Questa modalità di pagamento prevede il controllo preventivo da parte delle Ragionerie dello Stato. Tale circostanza, unitamente al fatto che nel SICOGE non erano presenti i dati delle scuole paritarie, ha comportato qualche ritardo nell'erogazione dei fondi.

Al momento risulta comunque che alcuni Uffici scolastici regionali hanno già completato l'assegnazione delle somme alle scuole.

Riguardo ai fondi del capitolo 1299, la ripartizione avviene mediante un decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri per gli affari regionali e per l'economia e le finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Come già accennato, sulle risorse presenti nel suddetto capitolo è stato effettuato un accantonamento di circa 80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 174 del 2012, che sanziona in questo modo le regioni che non hanno operato le previste riduzioni dei costi della politica nel termine stabilito dalla legge statale.

Come fatto presente in più occasioni, anche da parte dello stesso Ministro Carrozza, è in corso un approfondimento sulla specifica natura dei finanziamenti in esame: essi sono qualificati in bilancio come trasferimenti alle regioni ma vengono direttamente erogati dallo Stato alle istituzioni scolastiche su delega delle regioni stesse.

È dunque ipotizzabile che gli stessi non debbano essere considerati veri e propri trasferimenti alle regioni e quindi non siano soggetti al meccanismo di salvaguardia previsto dal citato decreto legge.

Sul punto è in corso dallo scorso maggio un confronto con il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze che, si auspica, giungerà presto a una soluzione condivisa. Una volta ultimato questo passaggio e ricevuto il concerto sul testo del provvedimento, lo stesso potrà essere trasmesso alla Conferenza Stato – Regioni per l'ultimazione dell'*iter*.

ALLEGATO 4

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (C. 1458 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1458 Governo, approvato dal Senato con un nuovo titolo, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni di diversa natura, afferenti soprattutto la disciplina del lavoro e la materia fiscale, ma riguardanti anche, in parte, la competenza della VII Commissione, sia con riferimento a questioni che ineriscono ambiti, per così dire, « trasversali », come l'occupazione giovanile, sia con riferimento ad altri settori di sua diretta pertinenza;

considerato che i commi da 5-*bis* a 14 dell'articolo 2 riguardano i tirocini formativi e di orientamento, con particolare riferimento all'istituzione, con finalità a sostegno del settore dei beni culturali, del « Fondo mille giovani per la cultura »;

rilevata l'esigenza di rendere effettivo lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento e condiviso, altresì, l'obiettivo di incentivare le attività di tirocinio universitario curriculare;

valutata positivamente l'intenzione di rendere compatibili i percorsi di istruzione

e formazione professionale, che hanno durata triennale, con i percorsi statali;

considerato che, in seguito alla soppressione al Senato dell'articolo 6, che intendeva raccordare dal prossimo anno scolastico 2013-2014 in maniera più efficace i percorsi degli istituti professionali statali con quelli di istruzione e formazione professionale regionali, attraverso l'ulteriore estensione, per il primo anno del secondo biennio, della flessibilità dell'orario annuale già prevista solo per il primo biennio nella misura del 25 per cento del monte ore annuale;

considerato l'articolo 13 della legge n. 40 del 2007 e, in particolare, l'istituzione dei poli tecnico professionali di cui al comma 2 del medesimo articolo;

tenuto conto che la copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 2, è recata dall'articolo 12 del provvedimento in esame, e che in particolare, quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (articolo 12, comma 1, lettera *f*);

preso atto che il comma 11-*quinquies* dell'articolo 11 concerne il recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano. Recando una deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano

integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, verificatosi nella Regione Umbria. La disposizione, infatti, nel prevedere l'applicazione di quanto disposto dal comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, consentendo quindi ai soggetti privati, per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione con contributi pubblici, di non ricorrere alle procedure di gara secondo quanto prevede il decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

tenuto conto che il comma 17 dell'articolo 11, dispone in materia di finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, autorizzando il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 12, comma 1, lettera *f*), si preveda una copertura di una parte degli oneri del provvedimento, pari a 7,6 milioni di euro per il 2014, diversa da quella posta a carico del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università. Non si ritiene infatti opportuno una ulteriore riduzione del FFO;

2. si ritiene opportuno escludere i lavoratori dello spettacolo e della cultura dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 2, in quanto la trasformazione di tali forme di lavoro intermittente – che rappresentano la peculiarità di quel comparto – in rapporti di lavoro a tempo indeterminato

comporterebbe la necessità di assumere figure che resterebbero inattive per lungo tempo o, in alternativa, di interrompere il rapporto di lavoro con i tecnici prima del raggiungimento del limite entro il quale il rapporto si considera a tempo indeterminato. Ciò avrebbe ripercussioni negative sul settore, il cui mercato del lavoro ha delle proprie specificità;

3. si preveda di completare, al fine di rendere operativa la Banca Dati per le politiche attive e passive, l'anagrafe degli studenti e dei laureati, anche al fine di accedere ai fondi europei;

4. nell'ottica di rafforzare il collegamento tra istruzione superiore e mondo del lavoro si ritiene opportuno prevedere la possibilità di istituire ulteriori Istituti Tecnici Superiori senza oneri aggiuntivi per lo Stato, modificando in questa direzione l'articolo 52, comma, 2 lettera a) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

e con le seguenti osservazioni:

a) al comma 10 dell'articolo 2, si chiarisca che le attività di tirocinio curricolare siano riferite a tutti gli istituti universitari, statali e non statali, e a tutti i corsi di laurea, anche magistrali e magistrali a ciclo unico, compresi i master e i corsi di dottorato;

b) al comma 12 dell'articolo 2, in relazione alle graduatorie per l'assegnazione di risorse agli studenti, sarà opportuno considerare a parità di merito l'accesso ai collegi universitari, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 440 del 2010;

c) al comma 14 dell'articolo 2, relativo al tirocinio formativo, si auspica che l'assenza di una specifica previsione di spesa, non determini lo svilimento di un programma che, per acquisire valore e qualità, deve aggredire numerose criticità, come quella della qualificazione professionale degli operatori;

d) si auspicano impegni diretti riguardanti l'occupazione nel settore dell'università e della ricerca. Si ritiene infatti che detto comparto, già oggetto di un intervento riguardante l'allentamento dei vincoli sul *turn over* contenuto nel decreto-legge n. 69 del 2013, debba essere oggetto di ulteriori misure per favorire l'assunzione di giovani ricercatori che attualmente costituiscono un grande bacino di competenze e un pilastro portante di molti progetti di ricerca;

e) si sollecita la promozione di tirocini formativi e di orientamento e di programmi di mobilità transnazionale dell'Unione Europea, rivolti a giovani fino a 29 anni di età, al fine di promuovere lo sviluppo di competenze professionali e l'occupabilità;

f) si sollecita la promozione di tirocini formativi presso la pubblica amministrazione, con sedi in Italia e all'estero, e di altri Paesi facenti parte dell'Unione Europea.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| DL. 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 73 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 74 |

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.30.

DL. 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VI e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° agosto 2013.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, preso atto di quanto emerso nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*), di cui raccomanda l'approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.40.

ALLEGATO

DL. 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge 76/2013 « Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti » (C. 1458 Governo, approvato dal Senato);

considerato il contenuto dei commi 9 e 10 dell'articolo 11 che disciplinano la procedura per accelerare l'individuazione e la rimozione delle macerie a terra miste ad amianto nei comuni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 74/2012 e nei comuni dell'Emilia-Romagna, già interessati dai richiamati eventi sismici, colpiti anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013;

valutata l'opportunità di estendere le previsioni di cui ai sopra citati commi 9 e 10 dell'articolo 11 anche alle aree colpite, nel triennio 2011-2013, da calamità naturali per le quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le previsioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 11 anche alle aree colpite, nel triennio 2011-2013, da calamità naturali per le quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>) | 75 |
| ALLEGATO (<i>Proposta di parere contrario del gruppo M5S</i>) | 80 |

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in titolo, che la Camera esamina in seconda lettura, si pone l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, di aumentare l'occupazione, soprattutto quella giovanile, di sostenere le famiglie in difficoltà e di aiutare i territori più svantaggiati, dove la disoccupazione e

la povertà raggiungono cifre ragguardevoli. Inoltre, considerata la particolare congiuntura economica, il provvedimento contiene interventi urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e per il sistema produttivo e la promozione degli investimenti.

Gli obiettivi perseguiti dal Governo mirano pertanto ad aumentare il contenuto occupazionale della ripresa, favorendo e accelerando la creazione di posti di lavoro, soprattutto a tempo indeterminato, creando nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, per ridurre la disoccupazione e l'inattività, favorendo l'alternanza scuola-lavoro, sostenendo il reinserimento lavorativo di chi fruisce di ammortizzatori sociali e, infine, incentivando le assunzioni di categorie deboli della società, come le persone con disabilità. Si interviene inoltre per potenziare il sistema delle politiche attive del lavoro, per aumentare le tutele dei lavoratori, migliorare la trasparenza e l'efficienza dei meccanismi di conciliazione in caso di licenziamento. Infine, il decreto, che vuole dare risposte concrete alle raccomandazioni rivolte all'Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle

riforme economiche per la competitività («semestre europeo»), prevede un forte intervento per sostenere il reddito delle persone maggiormente in difficoltà, specialmente nel Mezzogiorno, cioè l'area caratterizzata da tassi di povertà più elevati. Gli interventi previsti dal decreto-legge rappresentano solo il primo passo della strategia del Governo per aumentare l'occupazione, specialmente giovanile, ridurre l'inattività e attenuare il disagio sociale. Un secondo gruppo di misure verrà definito non appena le istituzioni europee avranno approvato le regole per l'utilizzo dei fondi strutturali relativi al periodo 2014-2020 e di quelli per la «Garanzia giovani».

Per quanto riguarda la promozione dell'occupazione, il decreto-legge prevede interventi di particolare importanza.

In primo luogo, si dispongono incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani. Vengono stanziati a tal fine 794 milioni di euro nel quadriennio 2013-2016 (500 milioni per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, 294 milioni per le restanti) per incentivare l'assunzione di lavoratori in età compresa tra i 18 e i 29 anni e che godano di almeno una di queste condizioni: siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; nel corso dell'esame al Senato è stata invece soppressa la condizione che i soggetti vivessero da soli con una o più persone a carico. L'incentivo per il datore di lavoro è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali complessiva per un periodo di 18 mesi e non può superare i 650 euro per lavoratore. Se, invece, il datore di lavoro trasforma un contratto in essere da determinato a «indeterminato» il periodo di incentivazione è di 12 mesi. Alla trasformazione deve comunque corrispondere un'ulteriore assunzione di lavoratore. Con riferimento alla fascia di età dei lavoratori la cui assunzione viene incentivata, osserva

che sarebbe opportuno ampliare le incentivazioni anche a fasce di età superiori ai 29 anni.

In secondo luogo, il provvedimento si propone di attribuire nuovo valore all'apprendistato, restituendo a tale istituto il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro. A tal fine e nella logica di una disciplina maggiormente omogenea sull'intero territorio nazionale, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare le linee guida che disciplinino il contratto di apprendistato professionalizzante, con la possibilità di introdurre alcune deroghe alla disciplina vigente.

In terzo luogo, si favoriscono i tirocini formativi, con diversi interventi. Fino al 31 dicembre 2015 è istituito presso il Ministero del lavoro un fondo di 2 milioni di euro annui per permettere alle amministrazioni che non abbiano a tal fine risorse proprie di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi. Per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito, con stanziamento pari a 1 milione di euro, il «Fondo mille giovani per la cultura», destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età. È anche autorizzata la spesa di 10,6 milioni di euro per promuovere l'alternanza tra studio e lavoro e quindi l'attività di tirocinio curriculare per gli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno 2013-2014. Sono in particolare incentivate le università che promuoveranno attività di tirocinio curriculare presso enti pubblici e privati di durata minima di tre mesi per gli studenti universitari più meritevoli e in difficoltà economiche. Per realizzare un coordinamento più stretto con la formazione realizzata dagli istituti tecnici, sono poi previsti piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità

per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premiano l'impegno e il merito.

Viene poi istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione, in vista dell'avvio della « Garanzia giovani ».

In quarto luogo, prevede misure specifiche di aiuto al Mezzogiorno. In considerazione della grave situazione occupazionale che interessa i giovani residenti nelle aree del Mezzogiorno si è deciso di rifinanziare: *a)* con 80 milioni di euro, le misure per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità; *b)* con 80 milioni di euro il Piano di Azione Coesione rivolta a enti e organizzazioni del privato sociale che coinvolgano giovani in progetti di valorizzazione dei beni pubblici e per l'inclusione sociale; *c)* con 168 milioni di euro, borse di tirocinio formativo per giovani disoccupati, che non studiano, che non partecipano ad alcuna attività di formazione. Per ridurre la povertà e per sostenere le famiglie del Mezzogiorno in difficoltà, viene avviato il programma « Promozione dell'inclusione sociale », finanziato con 167 milioni di euro.

In quinto luogo, si persegue l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, con una serie di interventi, in particolare relativi alla modifica della legge n. 92 del 2012, volti a chiarire la natura dei contratti e a fini di semplificazione. In particolare, si interviene sui contratti a termine e di somministrazione (come l'abrogazione del divieto di proroga del contratto « acausale »), contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto e lavoro accessorio.

In sesto luogo, sono rafforzate le tutele per i lavoratori e migliorata la trasparenza. Si prevede, in particolare, in caso di tentativo di conciliazione, la mancata presentazione di una delle parti sarà valutata dal giudice nella sua decisione finale; l'estensione anche ai cosiddetti « co.co.pro. » delle norme contro le cosiddette « dimissioni in bianco »; la rivalutazione del 9,6 per cento delle ammende con rivalutazione della metà del flusso che ne deriva al rafforzamento di misure di vi-

gilanza e prevenzione in materia di sicurezza sul luogo del lavoro; il monitoraggio dei contratti aziendali con deposito obbligatorio presso le direzioni territoriali del lavoro; comunicazioni obbligatorie relative all'assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei contratti, che valgono a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda gli interventi sull'IVA, ricorda che viene posticipato al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento.

Passando all'esame delle parti del provvedimento di particolare interesse per la Commissione Agricoltura, pur considerando che il complesso delle disposizioni può avere riflessi diffusi in via generale sul mondo dell'occupazione e del lavoro, e quindi anche per il comparto primario, reputa necessario richiamare l'attenzione su alcune singole disposizioni presenti negli articoli 1, 9 e 11.

In particolare, l'articolo 1, al comma 4, disciplina le modalità di corresponsione degli incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani, prevedendo che l'incentivo (pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi) sia corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, ma fa salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

L'articolo 9, al comma 11, reca disposizioni relative ad assunzioni congiunte di lavoratori nelle imprese agricole, introducendo la facoltà per le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo (come definito dal codice civile, o riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado) di procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti, ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende, prevedendo una responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge conseguenti ai diversi rapporti di lavoro così costituiti. L'assunzione congiunta può es-

sere effettuata anche qualora le imprese siano legate da un contratto di rete, purché le imprese agricole rappresentino almeno il 50 per cento del totale. La definizione delle modalità delle assunzioni congiunte è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 9, comma 16-*sexies*, reca disposizioni in materia di trattamento economico dei soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca. In particolare, si dispone la non applicazione delle disposizioni di cui comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 142 del 2001 (corrispondenza ai propri soci lavoratori di un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti da uno specifico regolamento interno) ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. Tale comma prevede l'obbligo – in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria – per le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria, di applicare ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

L'articolo 11, comma 6, indica in maniera esatta l'importo dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), istituzione finanziaria con finalità di credito nei progetti di sviluppo agricolo. Secondo quanto riportato nella relazione governativa, si tratta di una rettifica diretta a sanare un mero errore materiale, in quanto il contributo effettivamente da versare ammonterebbe, appunto, a 58.017.000 euro e non a 58.000.000 euro come erroneamente indicato nella legge di stabilità 2013.

In conclusione, riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del

dibattito in Commissione, deve tuttavia osservare che il testo approvato dal Senato appare difficilmente suscettibile di ulteriori modifiche.

Loredana LUPO (M5S) desidera criticare le modalità di esame del provvedimento, che per i tempi eccessivamente ristretti non consentono di fornire un contributo utile al suo miglioramento. Una materia delicata come il «lavoro», che tocca la vita quotidiana di ogni cittadino italiano e che necessita ormai da troppo tempo di una riforma strutturale ed organica, e non di interventi frammentari come quelli in esame, avrebbe meritato ben altro approfondimento, con la effettiva partecipazione dei parlamentari delle Commissioni interessate,

Comunica quindi di aver presentato una proposta di parere contrario (*v. allegato*), che si riserva di approfondire ulteriormente e se del caso riformulare nel seguito dell'esame, motivato dalla considerazione che gli interventi proposti non appaiono sufficienti.

In particolare, l'attenzione dedicata all'occupazione dei giovani tra i 18 ed i 29 anni, che comunque non considera l'intera fascia delle persone a maggiore rischio, che è quella che arriva fino ai 40 anni di età, si traduce in una mera posticipazione del problema di 12 mesi.

Inoltre, non viene tenuto nella giusta considerazione il fatto che il lavoro in agricoltura è, per lo più, flessibile, e nulla è previsto in merito alla possibilità di creare contratti *ad hoc*; sarebbe invece stato opportuno prevedere, almeno per il settore agricolo e della pesca, sgravi sul costo del lavoro, modulati in funzione delle diverse fasce d'età;

Lamenta quindi l'assenza nel provvedimento di misure in materia di lotta al caporalato o di contrasto del lavoro nero, possibile tramite controlli incrociati tra la produzione dell'azienda agricola, il calcolo delle giornate di lavoro necessarie alla tipologia di lavoro e i contributi versati all'INPS.

Mancano altresì interventi in materia di «agricoltura sociale», di cui si sta occupando la Commissione attraverso spe-

cifici progetti di legge, prevedendo incentivi per l'occupazione delle persone diversamente abili.

Si riserva infine di presentare ulteriori proposte relative al parere da esprimere sul provvedimento in esame.

Massimo FIORIO (PD) chiede di rinviare la deliberazione del parere ad altra seduta, al fine di compiere approfondimenti adeguati all'importanza del tema in discussione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il seguito dell'esame potrà essere programmato sulla base delle decisioni che saranno assunte in merito alla calendarizzazione in Assemblea del provvedimento.

Laura VENITTELLI (PD), nel concordare con l'utilità di un ulteriore approfondimento, ritiene tuttavia che si possa sin d'ora esprimere un giudizio positivo sulle misure contenute nel provvedimento, che consentono tra l'altro a giovani senza alcuna esperienza e formazione professionale di uscire dalle sacche dell'emarginazione.

Con riferimento alle dichiarazioni della collega Lupo, osserva che il contrasto al lavoro nero si effettua anche attraverso gli incentivi alle assunzioni regolari. Quanto al connesso tema dei controlli, che si pongono su un piano ben diverso da quello proprio dell'attività del Parlamento, ritiene poi di poter assicurare la collega Lupo circa la capacità delle autorità preposte di effettuare controlli ispettivi, poiché tali strutture esecutive possiedono tutti gli strumenti per intervenire, controllare e reprimere i fenomeni lamentati, soprattutto con riferimento al lavoro nero in agricoltura. In tal senso, cita la recente relazione sugli interventi effettuati dagli ispettori del lavoro a livello nazionale.

Infine, sottolinea che le misure di flessibilità all'ingresso nel lavoro si riferiscono a tutti i tipi di lavoro, compresi quelli « atipici ».

Luca SANI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (C. 1458 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE CONTRARIO DEL GRUPPO M5S

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 76 del 2013, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'impossibilità di intervenire concretamente sul provvedimento con proposte emendative migliorative a causa dell'accelerazione nell'*iter* di approvazione voluta dal Governo;

considerato che una tematica così – oggettivamente – rilevante avrebbe meritato una discussione serena, costruttiva e di certo più ampia anche in questo ramo del Parlamento e criticando pertanto con forza ed aspramente il metodo e le tempistiche usate dal Governo in questa occasione;

considerato che, nonostante l'apprezzabile impegno – a nostro avviso comunque poco incisivo – di assumere giovani tra i 18 ed i 29 anni tramite incentivi al datore di lavoro, non appare questa la fascia sociale più a « rischio » e che sarebbe, quindi, opportuno che il Governo tenesse in considerazione anche coloro che si trovano in fasce d'età maggiori, soprattutto quelli in età fino a 40 anni;

ritenuto che l'idea dell'incentivo a tempo rischierebbe solamente di posticipare le problematiche di 12 mesi;

considerato che non viene tenuto nella giusta considerazione il fatto che il lavoro in agricoltura è, per lo più, flessibile, che nel testo in esame nulla è previsto in merito alla possibilità di creare contratti *ad hoc*, e che sarebbe stato, quindi, sicuramente più opportuno prevedere, almeno per il settore agricolo e della pesca, sgravi sul costo del lavoro, magari variandoli in funzione delle diverse fasce d'età;

considerato che nel testo in esame nulla è previsto in materia di lotta al caporalato, in quanto non vi sono iniziative in merito al contrasto del lavoro nero, cosa che sarebbe semplice effettuare tramite controlli incrociati: produzione azienda agricola – uomini giorno necessari alla tipologia di lavoro – contributi INPS;

considerato che nulla è previsto in materia di « agricoltura sociale », tema che anche la XIII Commissione sta ampiamente trattando, e ricordando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già criticato l'Italia per gli scarsi livelli occupazionali delle persone diversamente abili;

ritenuto, infine, che una materia delicata come il « lavoro », che tocca la vita

quotidiana di ogni cittadino italiano, necessita ormai da troppo tempo di una riforma strutturale ed organica e non di interventi «mordi e fuggi» o, peggio, di iniziative «spot» quale queste in esame appaiono, peraltro portate avanti senza la minima partecipazione dei parlamentari nelle Commissioni interessate,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Lupo, Gagnarli, Benedetti, Gal-
linella, L'Abbate, Parentela,
Massimiliano Bernini.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

| | |
|---|---|
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>) | 3 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 – Approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 12 |
|---|----|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Nuovo testo C. 925 Costa ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 18 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> | 24 |
| Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 19 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 19 |
| <i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni)</i> | 27 |
| Sui lavori della Commissione | 22 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 22 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 22 |
|---|----|

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 29 |
| ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>) | 33 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 30 |
|--|----|

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|---|----|
| DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. Emendamenti C. 1417-A ... | 32 |
|---|----|

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>) | 34 |
| DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417-A Governo ed emendamenti. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 46 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 50 |

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|----|
| 5-00268 Bossa: Sulla nomina del consiglio d'amministrazione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense | 51 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 65 |
| 5-00319 Coscia: Sul diploma d'istituto magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento nella scuola primaria. | |
| 5-00577 Marzana: Sull'inserimento nella seconda fascia d'istituto dei diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e in quella elementare, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 | 52 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 66 |
| 5-00383 Centemero: Sull'accantonamento di risorse per il 2013 destinate alle scuole paritarie e sull'effettiva assegnazione a tali scuole delle somme previste dalla legge di stabilità 2013. | |
| 5-00405 Taricco: Sulle risorse statali stanziare per l'anno 2013 per le scuole paritarie | 53 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 68 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 54 |
| ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 70 |

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|--|
| DL. 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) | |
|--|--|

| | |
|--|----|
| e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 73 |
| <i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> | 74 |

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>) | 75 |
| <i>ALLEGATO (Proposta di parere contrario del gruppo M5S)</i> | 80 |

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 5,00



17SMC000680